

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 95

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


50° anno

28 aprile 2007


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Corte di giustizia	
2007/C 95/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 82 del 14.4.2007	1
	V <i>Pareri</i>	
	PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
	Corte di giustizia	
2007/C 95/02	Causa C-95/04 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2007 — British Airways plc/Commissione delle Comunità europee, Virgin Atlantic Airways Ltd (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Abuso di posizione dominante — Compagnia aerea — Accordi conclusi con le agenzie di viaggi — Premi collegati all'incremento delle vendite dei biglietti emessi da tale compagnia nel corso di un periodo determinato rispetto ad un periodo di riferimento — Premi concessi non soltanto per i biglietti venduti una volta raggiunto l'obiettivo di vendita, ma per tutti i biglietti collocati sul mercato durante il periodo considerato)	2
2007/C 95/03	Causa C-292/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt (Imposta sul reddito — Credito d'imposta sui dividendi versati da società residenti — Artt. 56 CE e 58 CE — Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza)	2

IT


2007/C 95/04	Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 marzo 2007 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Larino e dal Tribunale di Teramo) — procedimento penale a carico di Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04) (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Requisito di una concessione — Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali — Requisito di un'autorizzazione di polizia — Sanzioni penali)	3
2007/C 95/05	Causa C-354/04 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 febbraio 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizioni comuni 2001/931/PESC, 2002/340/PESC e 2002/462/PESC — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Ricorso per risarcimento danni — Competenza della Corte di giustizia)	4
2007/C 95/06	Causa C-355/04 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione Sezione) 27 febbraio 2007 — Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizioni comuni 2001/931/PESC, 2002/340/PESC e 2002/462/PESC — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Competenza della Corte di giustizia)	4
2007/C 95/07	Causa C-524/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — Regno Unito] — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Interessi su un prestito versati ad una società collegata avente sede in un altro Stato membro o in un paese terzo — Qualificazione degli interessi come utili distribuiti — Coerenza del sistema fiscale — Evasione fiscale)	5
2007/C 95/08	Causa C-29/05 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Kaul GmbH, Bayer AG (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Opposizione — Presentazione di fatti e prove nuovi a sostegno di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI)	6
2007/C 95/09	Causa C-34/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regime di aiuti comunitari — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Settore della carne bovina — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Superficie foraggera disponibile — Nozione — Premio speciale — Presupposti per la concessione — Parcella temporaneamente inondata durante il periodo in questione)	6
2007/C 95/10	Causa C-35/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/Ministero delle Finanze (Ottava direttiva IVA — Artt. 2 e 5 — Soggetti passivi non residenti all'interno del paese — Imposta indebitamente versata — Modalità per il rimborso)	7
2007/C 95/11	Causa C-54/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di ottenere un permesso di trasferimento)	7




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/12	Causa C-176/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — KVZ retec GmbH/Repubblica d'Austria (Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti — Farine animali)	8
2007/C 95/13	Causa C-289/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlandia) — Länsstyrelsen i Norrbottens län/Lapin liitto (Regolamento (CE) n. 1685/2000 — Allegato — Punto 1.8 della norma n. 1 — Fondi strutturali — Ammissibilità delle spese — Presa in considerazione delle spese generali)	8
2007/C 95/14	Causa C-391/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Jan de Nul NV/Hauptzollamt Oldenburg (Accise — Esenzione dall'imposta sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE — Nozione di «navigazione nelle acque comunitarie»)	9
2007/C 95/15	Causa C-432/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern (Principio di tutela giurisdizionale — Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario — Autonomia procedurale — Principi di equivalenza e di effettività — Tutela provvisoria)	9
2007/C 95/16	Causa C-441/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Douai — Francia) — Société Roquette Frères/Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Isoglucosio — Fissazione dei quantitativi di base per l'attribuzione delle quote di produzione — Isoglucosio fabbricato quale mero prodotto intermedio — Art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 — Art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999 — Art. 1, del regolamento (CE) n. 2073/2000 — Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 1268/2001 — Art. 1 del regolamento (CE) n. 1745/2002 — Art. 1, del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Illegittimità di un atto comunitario eccitata dinanzi al giudice nazionale — Rinvio pregiudiziale per l'esame di validità — Ricevibilità — Condizioni — Irricevibilità di un ricorso di annullamento dell'atto comunitario)	10
2007/C 95/17	Cause riunite C-447/05 e C-448/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)/Administration des douanes et droits indirects (Codice doganale comunitario — Disposizioni di applicazione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi di televisione — Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale — Criterio del valore aggiunto — Validità)	11
2007/C 95/18	Causa C-44/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unione doganale — Transito comunitario — Prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo dell'infrazione — Termine di tre mesi — Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all'importazione)	11
2007/C 95/19	Causa C-45/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Latte e latticini — Prelievo supplementare — Superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi — Sanzione pecuniaria — Regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1001/98 — Art. 3, n. 2, secondo comma — Regolamento (CE) n. 1392/2001 — Art. 5, n. 3 — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Art. 2, n. 2, seconda frase — Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/20	Causa C-139/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE — Rifiuti — Apparecchiature elettriche ed elettroniche)	12
2007/C 95/21	Causa C-160/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritti delle società — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancato recepimento entro il termine stabilito)	13
2007/C 95/22	Causa C-171/06 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 marzo 2007 — T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio nazionale anteriore — Rischio di confusione)	13
2007/C 95/23	Causa C-203/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Medici — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	14
2007/C 95/24	Causa C-327/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Mancato recepimento entro il termine previsto)	14
2007/C 95/25	Causa C-406/06: Ordinanza della Corte (sesta sezione) 8 febbraio 2007 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Incompetenza manifesta della Corte — Rimessione al Tribunale di primo grado)	15
2007/C 95/26	Causa C-17/07 P: Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Wineke Neirinck avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), emessa il 14 novembre 2006 nella causa T-464/04, Neirinck/Commission	15
2007/C 95/27	Causa C-49/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon il 5 febbraio 2007 — Motosikletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D (MOTOE)/Stato ellenico	16
2007/C 95/28	Causa C-52/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) il 6 febbraio 2007 — Kanal 5 Limited e TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim)	17
2007/C 95/29	Causa C-55/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro) il 1° febbraio 2007 — Othmar Michaeler e Subito s.r.l./Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano	17
2007/C 95/30	Causa C-56/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro) il 1 febbraio 2007 — Ruth Volgger, Othmar Michaeler e Subito s.r.l./Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano	18
2007/C 95/31	Causa C-57/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	18
2007/C 95/32	Causa C-61/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	18




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/33	Causa C-67/07: Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	19
2007/C 95/34	Causa C-73/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 febbraio 2007 — TietosuojaValtuutettu	19
2007/C 95/35	Causa C-75/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	20
2007/C 95/36	Causa C-76/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	20
2007/C 95/37	Causa C-84/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	21
2007/C 95/38	Causa C-85/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	21
2007/C 95/39	Causa C-88/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	22
2007/C 95/40	Causa C-89/07: Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	23
2007/C 95/41	Causa C-90/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	23
2007/C 95/42	Causa C-92/07: Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	23
2007/C 95/43	Causa C-93/07: Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	24
2007/C 95/44	Causa C-97/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 20 febbraio 2007 — Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)	24
2007/C 95/45	Causa C-98/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 21 febbraio 2007 — Nordania Finans A/S e BG Factoring A/S/Skatteministeriet	25
2007/C 95/46	Causa C-101/07 P: Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 dalla Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione	25
2007/C 95/47	Causa C-105/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 febbraio 2007 — N.V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat	26
2007/C 95/48	Causa C-106/07: Ricorso presentato il 22 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	26
2007/C 95/49	Causa C-107/07 P: Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Friedrich Weber avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 11 dicembre 2006, causa T-290/05, Friedrich Weber/Commissione delle Comunità europee	26




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/50	Causa C-109/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prud'homie de peche de Martigues (Francia) il 20 febbraio 2007 — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault	27
2007/C 95/51	Causa C-110/07 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione	28
2007/C 95/52	Causa C-111/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) il 28 febbraio 2007 — José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez/Principado de Asturias	28
2007/C 95/53	Causa C-114/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca	29
2007/C 95/54	Causa C-115/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca	29
2007/C 95/55	Causa C-116/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca	29
2007/C 95/56	Causa C-117/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca	30
2007/C 95/57	Causa C-118/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia	30
2007/C 95/58	Causa C-120/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	31
2007/C 95/59	Causa C-121/07: Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	31
2007/C 95/60	Causa C-122/07 P: Ricorso proposto il 28 febbraio 2007 dalla Eurostrategies SPRL avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 1° dicembre 2006, causa T-203/06, Eurostrategies SPRL/Commissione delle Comunità europee	32
2007/C 95/61	Causa C-123/07: Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	32
2007/C 95/62	Causa C-124/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 2 marzo 2007 — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën	33
2007/C 95/63	Causa C-134/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Jaworznie (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna	33
2007/C 95/64	Causa C-145/07: Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia	33
2007/C 95/65	Causa C-146/07: Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia	34


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/66	Causa C-147/07: Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica francese	34
2007/C 95/67	Causa C-148/07: Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica d'Ungheria	34
2007/C 95/68	Causa C-71/06: Ordinanza del presidente della Corte 1° febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	35
2007/C 95/69	Causa C-124/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	35
2007/C 95/70	Causa C-282/06: Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze — Repubblica ceca) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev	35
Tribunale di primo grado		
2007/C 95/71	Causa T-215/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 — SIGLA/UAMI — Elleni Holding BV («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario VIPS — Marchio denominativo nazionale anteriore VIPS — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 — Principio dispositivo — Diritti della difesa»)	36
2007/C 95/72	Causa T-402/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2007 — Katalagarianakis/ Commissione (Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto — Applicazione della giurisprudenza della Corte — Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)	36
2007/C 95/73	Causa T-430/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 — Dascalu/Commissione (Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto — Applicazione della giurisprudenza della Corte — Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)	37
2007/C 95/74	Causa T-107/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 marzo 2007 — Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio («Ricorso di annullamento — Dumping — Importazioni di silicio proveniente dalla Russia — Danno — Nesso di causalità»)	37
2007/C 95/75	Causa T-110/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 marzo 2007 — Paulo Sequeira Wandschneider/Commissione (Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001-2002 — Ricorso d'annullamento — Motivazione — Valutazione dei meriti — Elementi probatori — Ricorso per il risarcimento dei danni)	38
2007/C 95/76	Causa T-339/04: Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2007 — France Télécom/ Commissione (Concorrenza — Decisione che ordina un accertamento — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Leale cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza — Motivazione — Proporzionalità)	38
2007/C 95/77	Causa T-340/04: Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2007 — Francia Télécom/ Commissione (Concorrenza — Decisione che ordina un accertamento — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Leale cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Motivazione — Proporzionalità — Motivo nuovo — Irrricevibilità)	39




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/78	Causa T-230/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2007 — Golf USA/UAMI (GOLF USA) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLF USA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo»)	39
2007/C 95/79	Causa T-322/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 — Brinkmann/UAMI — Terra Networks (Terranus) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Terranus — Marchio comunitario e nazionale figurativo anteriore terra — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	39
2007/C 95/80	Causa T-364/05: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 marzo 2007 — Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PAM PLUVIAL — Marchi nazionali figurativi anteriori PAM — Motivo di impedimento relativo — Rischio di confusione — Prova di uso — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 43 del regolamento (CE) n. 40/94)	40
2007/C 95/81	Causa T-455/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2007 — Beyatli e Candan/Commissione (Dipendenti — Concorso generale — Bando di concorso — Termine — Reclamo — Irricevibilità)	40
2007/C 95/82	Causa T-44/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado Tribunale di primo grado 27 febbraio 2007 — SP Entertainment Development/Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Atto impugnabile — Irricevibilità»)	40
2007/C 95/83	Causa T-91/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 febbraio 2007 — Sinara Handel/Consiglio e Commissione (Incidenti procedurali — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Lucro cessante — Domanda di rimborso di dazi antidumping — Incompetenza)	41
2007/C 95/84	Causa T-205/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione (Ricorso di annullamento — Clausola compromissoria — Programma e-content — Scioglimento di un contratto — Rimborso — Irricevibilità)	41
2007/C 95/85	Procedimento T-310/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2007 — Repubblica di Ungheria/Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Presa in consegna del mais da parte degli organismi d'intervento — Regolamento (CE) n. 1572/2006 — Mancanza di urgenza»)	42
2007/C 95/86	Cause T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R e T-313/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 1° marzo 2007 — FMC Chemical e altri/EFSA (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Irricevibilità)	42
2007/C 95/87	Procedimento T-383/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Icuna.Com/Parlamento («Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a statuire»)	42
2007/C 95/88	Procedimento T-397/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 1° marzo 2007 — Dow AgroScience/EFSA (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Irricevibilità)	43



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/89	Causa T-416/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione («Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Difetto di urgenza»)	43
2007/C 95/90	Causa T-49/07: Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio	43
2007/C 95/91	Causa T-50/07: Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Repubblica portoghese/Commissione	44
2007/C 95/92	Causa T-51/07: Ricorso presentato il 22 febbraio 2007 — Agrar-Invest-Tatschl/Commissione	45
2007/C 95/93	Causa T-53/07: Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Trade-Stomil/Commissione	45
2007/C 95/94	Causa T-56/07 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 23 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 14 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05, Economidis/Commissione	46
2007/C 95/95	Causa T-57/07: Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione	47
2007/C 95/96	Causa T-58/07: Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — BYK-Chemie/HABM (Substance for Success)	48
2007/C 95/97	Causa T-59/07: Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Polimeri Europa/Commissione	48
2007/C 95/98	Causa T-60/07: Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Regno di Spagna/Commissione	49
2007/C 95/99	Causa T-61/07: Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Italia/Commissione	49
2007/C 95/100	Causa T-62/07 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 28 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione	50
2007/C 95/101	Causa T-63/07: Ricorso presentato il 1° marzo 2007 — Mühlens/UAMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)	50
2007/C 95/102	Causa T-64/07: Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)	51
2007/C 95/103	Causa T-65/07: Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (250)	51
2007/C 95/104	Causa T-66/07: Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (150)	52
2007/C 95/105	Causa T-67/07: Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Ford Motor/UAMI	52
2007/C 95/106	Causa T-70/07: Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Cantieri Navali Termoli/Commissione	52
2007/C 95/107	Causa T-71/07: Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Icuna.Com/Parlamento	53
2007/C 95/108	Causa T-74/07: Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione	54



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 95/109	Causa T-78/07: Ricorso presentato l'8 marzo 2007 — Klein (IXI)/UAMI	54
2007/C 95/110	Causa T-79/07: Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos/UAMI — Polaris Software Lab (POLARIS)	55
2007/C 95/111	Causa T-80/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)	55
2007/C 95/112	Causa T-198/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e a./Commissione	56
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea		
2007/C 95/113	Causa F-111/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Sanchez Ferriz/Commissione (Dipendenti — Valutazione — Rapporto di valutazione di carriera — Esercizio di valutazione per il periodo 2001-2002)	57
2007/C 95/114	Causa F-1/07 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica 13 marzo 2007 — Chassagne/Commissione (Procedimento sommario — Domanda de sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)	57
2007/C 95/115	Causa F-12/07: Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — O'Connor/Commissione	57
2007/C 95/116	Causa F-15/07: Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — K/Parlamento	58
2007/C 95/117	Causa F-19/07: Ricorso presentato il 5 marzo 2007 — Kerelov/Commissione	58
2007/C 95/118	Causa F-22/07: Ricorso presentato il 16 marzo 2007 — Paul Lafili/Commissione	59
2007/C 95/119	Causa F-58/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Simon/Corte di giustizia e Commissione	60
2007/C 95/120	Causa F-100/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Simon/Corte di giustizia e Commissione	60



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2007/C 95/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 82 del 14.4.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 69 del 24.3.2007

GU C 56 del 10.3.2007

GU C 42 del 24.2.2007

GU C 20 del 27.1.2007

GU C 331 del 30.12.2006

GU C 326 del 30.12.2006

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2007 — British Airways plc/Commissione delle Comunità europee, Virgin Atlantic Airways Ltd

(Causa C-95/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Abuso di posizione dominante — Compagnia aerea — Accordi conclusi con le agenzie di viaggi — Premi collegati all'incremento delle vendite dei biglietti emessi da tale compagnia nel corso di un periodo determinato rispetto ad un periodo di riferimento — Premi concessi non soltanto per i biglietti venduti una volta raggiunto l'obiettivo di vendita, ma per tutti i biglietti collocati sul mercato durante il periodo considerato)

(2007/C 95/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (rappresentanti: R. Subiotto, sollicitor, R. O'Donoghue, barrister, W. Wood, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A. Nijenhuis e M. Wilderspin, agenti), Virgin Atlantic Airways Ltd (rappresentanti: J. Scott, sollicitor, C. West, barrister, e N. Green, QC)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, British Airways/Commissione (causa T-219/99), con cui si dichiara infondata una domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1999, 2000/74/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del Trattato CE (IV/D-2/34.780 — Virgin/British Airways), concernente accordi conclusi tra la British Airways e le agenzie di viaggio nel senso di introdurre sistemi di commissione ed altre agevolazioni in funzione dell'incremento delle vendite di biglietti della detta compagnia di navigazione aerea

Dispositivo

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
- 2) La British Airways plc è condannata alle spese.

_____ ⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

(Causa C-292/04) ⁽¹⁾

(Imposta sul reddito — Credito d'imposta sui dividendi versati da società residenti — Artt. 56 CE e 58 CE — Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza)

(2007/C 95/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler

Convenuto: Finanzamt Bonn-Innenstadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE — Sistema d'imposta sui redditi che prevede una «compensazione» per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ma non per i dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria in forza della quale, in occasione di una distribuzione di dividendi da parte di una società di capitali, un azionista soggetto passivo fiscalmente residente in uno Stato membro beneficia di un credito d'imposta, calcolato in funzione dell'aliquota gravante sugli utili distribuiti a titolo dell'imposta sulle società, quando la società distributrice ha sede nello stesso Stato membro, ma non quando la detta società ha sede in un altro Stato membro.

(¹) GU C 228 dell'11.9.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 marzo 2007 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Larino e dal Tribunale di Teramo) — procedimento penale a carico di Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

(Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04) (¹)

(Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Requisito di una concessione — Esclusione di operatori costituiti in talune forme di società di capitali — Requisito di un'autorizzazione di polizia — Sanzioni penali)

(2007/C 95/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Larino e Tribunale di Teramo

Imputati nella causa principale

Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Larino — Interpretazione degli artt. 43 e seg. e 49 CE, nonché della sentenza della Corte nella causa C-243/01, Gambelli e a. — legge nazionale che disciplina la prenotazione e la raccolta di scommesse su svariate manifestazioni, e in particolare su eventi sportivi — Raccolta per via telematica di scommesse da parte di un operatore sprovvisto di apposita autorizzazione per conto di una società autorizzata attiva in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) *Una normativa nazionale che vieta l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.*
- 2) *Spetterà ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponde realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.*
- 3) *Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.*
- 4) *Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro.*

(¹) GU C 273 del 6.11.2004.
GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 febbraio 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-354/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizioni comuni 2001/931/PESC, 2002-/340/PESC e 2002/462/PESC — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Ricorso per risarcimento danni — Competenza della Corte di giustizia)

(2007/C 95/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti (rappresentante: D. Rouget, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e M. Bauer, agenti), Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Oggetto

Ricorso di impugnazione contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, Gestoras Pro Amnistia e a./Consiglio, la quale ha respinto il ricorso dei ricorrenti diretto ad ottenere il risarcimento del danno da essi asseritamente subito in conseguenza dell'iscrizione dell'associazione Gestoras Pro Amnistia nell'elenco redatto in applicazione della normativa in materia di lotta contro il terrorismo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gestoras Pro Amnistía e i sigg. Olano Olano e Zelarain Errasti sono condannati alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 251 del 9.10.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione Sezione) 27 febbraio 2007 — Segi, Aritz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-355/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizioni comuni 2001/931/PESC, 2002-/340/PESC e 2002/462/PESC — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Competenza della Corte di giustizia)

(2007/C 95/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Segi, Aritz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga (rappresentante: D. Rouget, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e M. Bauer, agenti), Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Oggetto

Ricorso di impugnazione contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) nella causa T-338/02, Segi e a./Consiglio, la quale ha respinto il ricorso dei ricorrenti diretto ad ottenere il risarcimento del danno da essi asseritamente subito in conseguenza dell'iscrizione della Segi nell'elenco redatto in applicazione della normativa in materia di lotta contro il terrorismo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Segi, la sig.ra Zubimendi Izaga ed il sig. Galarraga sono condannati alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 251 del 9.10.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — Regno Unito] — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-524/04) ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Interessi su un prestito versati ad una società collegata avente sede in un altro Stato membro o in un paese terzo — Qualificazione degli interessi come utili distribuiti — Coerenza del sistema fiscale — Evasione fiscale)

(2007/C 95/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division

Parti nella causa principale

Ricorrente: Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation

Convenuto: Commissioners of Inland Revenue

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Legislazione fiscale nazionale — Possibilità per una società avente sede nel territorio nazionale di dedurre, ai fini delle imposte, gli interessi pagati su un prestito concesso dalla sua società controllante — Situazione diversa a seconda dello Stato in cui ha sede la società controllante

Dispositivo

1) L'art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che limiti la possibilità per una società residente di dedurre, a fini fiscali, gli interessi versati su prestiti concessi da una società controllante, in via diretta o indiretta, residente in un altro Stato membro o da una società residente in un altro Stato membro controllata da una tale società controllante, senza assoggettare ad una siffatta restrizione una società residente che ha ottenuto un prestito da una società parimenti residente, salvo che, da un lato, tale normativa disponga un esame di elementi oggettivi e verificabili che permettano di individuare l'esistenza di una costruzione di puro artificio attuata a soli fini fiscali, prevedendo la possibilità per il contribuente di produrre, eventualmente e senza eccessivi oneri amministrativi, elementi relativi alle ragioni commerciali soggiacenti alla

transazione in questione e, dall'altro, qualora l'esistenza di una tale costruzione venisse accertata, detta normativa qualifichi tali interessi come utili distribuiti solo nella misura in cui questi eccedono quanto sarebbe stato convenuto in condizioni di piena concorrenza.

2) Una normativa di uno Stato membro quale quella contemplata dalla prima questione non rileva ai fini dell'art. 43 CE allorché si applica ad una situazione in cui una società residente ottiene un prestito da una società avente sede in un altro Stato membro o in un paese terzo, che, di per sé, non controlla la società mutuataria, e qualora tali due società sono controllate, direttamente o indirettamente, da una comune società collegata stabilita in un paese terzo.

3) In mancanza di una normativa comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, compresa la qualificazione delle domande presentate dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi devono però garantire che i singoli dispongano di un mezzo di ricorso effettivo che consenta loro di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa e degli importi pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest'ultimo che siano in relazione diretta con tale imposta. Con riferimento ad altri pregiudizi che una persona avrebbe subito a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli alle condizioni enunciate nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.

Allorché si verifici che la normativa di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento vietato dall'art. 43 CE, il giudice del rinvio può, al fine di individuare i danni risarcibili, verificare se il soggetto leso abbia dato prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità e, in particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione. Tuttavia, per evitare che l'esercizio dei diritti che l'art. 43 CE conferisce ai singoli sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il giudice del rinvio può stabilire se l'applicazione di tale normativa, in combinato disposto, eventualmente, con le disposizioni rilevanti delle CDI, avrebbe ad ogni modo portato al rigetto delle richieste avanzate dalle ricorrenti nella causa principale dinanzi all'amministrazione tributaria dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5.3.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Kaul GmbH, Bayer AG

(Causa C-29/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Opposizione — Presentazione di fatti e prove nuovi a sostegno di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI)

(2007/C 95/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e G. Schneider, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kaul GmbH, (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, Rechtsanwälte) Bayer AG

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul GmbH/UAMI e Bayer, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2002, R 782/2000-3, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG — Esame dell'opposizione — Esame dei fatti da parte della commissione di ricorso — Portata — Art. 43, n. 2, e 74, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL), è annullata.
- 2) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3) è annullata.
- 3) L'UAMI è condannato alle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-34/05) ⁽¹⁾

(Regime di aiuti comunitari — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Settore della carne bovina — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Superficie foraggera disponibile — Nozione — Premio speciale — Presupposti per la concessione — Parcella temporaneamente inondata durante il periodo in questione)

(2007/C 95/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), e dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36) — Superficie foraggera «disponibile» — Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasi

Dispositivo

Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all'alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell'anno civile e, dall'altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l'alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un'inondazione temporanea.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 marzo 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
Suprema di Cassazione) — Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH/Ministero delle Finanze**

(Causa C-35/05) ⁽¹⁾

**(Ottava direttiva IVA — Artt. 2 e 5 — Soggetti passivi non
residenti all'interno del paese — Imposta indebitamente
versata — Modalità per il rimborso)**

(2007/C 95/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Convenuto: Ministero delle Finanze

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte Suprema di Cassazione — Interpretazione degli artt. 2 e 5 della direttiva 79/1072/CEE: ottava direttiva del consiglio 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Imposta indebitamente versata in quanto fatturata per errore

Dispositivo

- 1) Gli artt. 2 e 5 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, poi versata all'erario dello Stato membro del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso ai sensi di tali disposizioni.
- 2) Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di cui all'art. 21, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti delle autorità tributarie.

- 3) — I principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale, secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di imposta sul valore aggiunto, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata.

— Tale soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 marzo 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di
Finlandia**

(Causa C-54/05) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE —
Importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato
membro — Obbligo di ottenere un permesso di trasferimento)**

(2007/C 95/11)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e M. Huttunen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 30 CE — Importazione, da parte di una persona residente in Finlandia, di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di ottenere, al valico di frontiera, un'autorizzazione di transito normalmente valida per 7 giorni e di stipulare ivi un'assicurazione per il veicolo

Dispositivo

- 1) Richiedendo un permesso di trasferimento per poter immettere in circolazione veicoli legalmente immatricolati ed utilizzati in un altro Stato membro, come previsto dal decreto 18 dicembre 1995, n. 1598/1995 sull'immatricolazione dei veicoli (*asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä 1598/1995*), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE.
- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

(¹) GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° marzo 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria*) — *KVZ retec GmbH/Repubblica d'Austria*

(Causa C-176/05) (¹)

(Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti — Farine animali)

(2007/C 95/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti nella causa principale

Ricorrente: KVZ retec GmbH

Convenuta: Repubblica d'Austria

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Landesgericht für ZRS Wien — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d), e. 26, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) — Spedizioni di farine animali — Obbligo di notifica

Dispositivo

Ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento

(CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557, la spedizione di farine animali classificate come rifiuti a causa dell'obbligo o dell'intenzione di disfarsi di esse, le quali sono destinate unicamente ad essere recuperate e rientrano nell'allegato II al regolamento, è esclusa dall'ambito di applicazione delle norme del regolamento stesso, fatta eccezione per quelle di cui delle lett. b)-e) del citato n. 3 e degli artt. 11 e 17, nn. 1-3, del regolamento. Spetta tuttavia al giudice del rinvio garantire che la citata spedizione sia effettuata conformemente alle esigenze che derivano dalle norme del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 2003, n. 808, fra le quali possono essere rilevanti quelle degli artt. 7, 8 e 9 nonché dell'allegato II a tale ultimo regolamento.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 marzo 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlandia*) — *Länsstyrelsen i Norrbottens län/Lapin liitto*

(Causa C-289/05) (¹)

(Regolamento (CE) n. 1685/2000 — Allegato — Punto 1.8 della norma n. 1 — Fondi strutturali — Ammissibilità delle spese — Presa in considerazione delle spese generali)

(2007/C 95/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Rovaniemen hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Convenuto: Lapin liitto

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rovaniemen hallinto-oikeus — Interpretazione del punto 1.7 della regola n. 1 di cui all'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 2000, n. 1685, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 193, pag. 39) — Presa in considerazione delle spese generali

Dispositivo

Il punto 1.8 della norma n. 1 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 2000, n. 1685, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 marzo 2004, n. 448, non osta ad un metodo di calcolo delle spese generali quali spese ammissibili nell'ambito di un progetto cofinanziato dai Fondi strutturali per il solo fatto che tale metodo si basa su una percentuale o su una quota proporzionale, segnatamente, dei costi salariali o dell'orario di lavoro.

(¹) GU C 271 del 29.10.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Jan de Nul NV/Hauptzollamt Oldenburg

(Causa C-391/05) (¹)

(Accise — Esenzione dall'imposta sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE — Nozione di «navigazione nelle acque comunitarie»)

(2007/C 95/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Jan de Nul NV

Convenuto: Hauptzollamt Oldenburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg (Germania) — Interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12) — Nozioni di «acque comunitarie» e «navigazione» — Accise su oli minerali impiegati su una draga flottante che ha eseguito lavori di drenaggio sull'Elba

Dispositivo

1) La nozione di «acque comunitarie», di cui all'art. 8, n. 1, lett. c), primo comma, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, si riferisce a tutte le acque idonee

ad essere attraversate da tutte le navi marittime, incluse quelle aventi la maggiore stazza, in grado di percorrere vie marittime a fini commerciali.

2) Le manovre effettuate da una draga trasportatrice nel corso di operazioni d'aspirazione e scarico dei materiali, vale a dire gli spostamenti inerenti all'esecuzione delle attività di dragaggio, rientrano nella sfera di applicazione della nozione di «navigazione», ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), primo comma, della direttiva 92/81, come modificata dalla direttiva 94/74.

(¹) GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern

(Causa C-432/05) (¹)

(Principio di tutela giurisdizionale — Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario — Autonomia procedurale — Principi di equivalenza e di effettività — Tutela provvisoria)

(2007/C 95/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd

Convenuta: Justitiekanslern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione nazionale che non prevede la possibilità di un ricorso diretto a far constatare la mancata conformità di una disposizione legislativa a norme superiori — Diritto dei singoli ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti ad essi conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario

Dispositivo

1) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, l'esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad

esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l'art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

- 2) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza di tali diritti.
- 3) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

(¹) GU C 36 del 11.2.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Douai — Francia) — Société Roquette Frères/Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

(Causa C-441/05) (¹)

(Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Isoglucosio — Fissazione dei quantitativi di base per l'attribuzione delle quote di produzione — Isoglucosio fabbricato quale mero prodotto intermedio — Art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 — Art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999 — Art. 1, del regolamento (CE) n. 2073/2000 — Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 1268/2001 — Art. 1 del regolamento (CE) n. 1745/2002 — Art. 1, del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Illegittimità di un atto comunitario eccepita dinanzi al giudice nazionale — Rinvio pregiudiziale per l'esame di validità — Ricevibilità — Condizioni — Irricevibilità di un ricorso di annullamento dell'atto comunitario)

(2007/C 95/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Douai

Parti nella causa principale

Ricorrente: Société Roquette Frères

Convenuto: Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative d'appel de Douai — Validità dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), dell'art. 27, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1), dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38), dell'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 263, pag. 31), e dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali (GU L 249, pag. 38) — Fissazione dei quantitativi di base che servono per l'attribuzione delle quote di produzione di isoglucosio senza tener conto dell'isoglucosio prodotto quale prodotto intermedio

Dispositivo

- 1) Una persona fisica o giuridica, come la Roquette Frères, nelle circostanze di fatto e di diritto quali quelle cui alla causa a qua, non era senz'altro legittimata ad agire per l'annullamento a norma dell'art. 230 CE dell':

— art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

— art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

— art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073/2000, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, nel

settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali,

- art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio, 19 giugno 2000, n. 1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
- art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745/2002, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali, e
- art. 1 del regolamento della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739/2003, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali.

Una siffatta persona può pertanto invocare, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi del diritto nazionale, l'illegittimità di tali disposizioni quand'anche non abbia proposto ricorsi di annullamento avverso le dette disposizioni dinanzi ai giudici comunitari nel termine previsto dall'art. 230 CE.

- 2) Dall'esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli artt. 24; n. 2, del regolamento n. 785/81, 27, n. 3, del regolamento n. 2038/1999, 1, del regolamento n. 2073/2000, 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, 1, del regolamento 1745/2002 e 1, del regolamento n. 1739/2003.

(¹) GU C 36 dell'11.2.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)/Administration des douanes et droits indirects

(Cause riunite C-447/05 e C-448/05) (¹)

(Codice doganale comunitario — Disposizioni di applicazione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi di televisione — Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale — Criterio del valore aggiunto — Validità)

(2007/C 95/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)

Convenuta: Administration des douanes et droits indirects

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Paris — Validità dell'allegato 11 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Criteri di determinazione dell'origine non preferenziale di un prodotto — Televisore fabbricato in Polonia, ma il cui tubo catodico, costituente il 42,43 % del valore dell'apparecchio, è originario della Corea

Dispositivo

Dall'esame delle questioni sottoposte non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità delle disposizioni figuranti nella colonna 3 alla sottovoce 8528 della nomenclatura combinata, menzionata nell'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario.

(¹) GU C 48 del 25.2.2006.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-44/06) (¹)

(Unione doganale — Transito comunitario — Prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo dell'infrazione — Termine di tre mesi — Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all'importazione)

(2007/C 95/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gerlach und Co. mbH

Convenuto: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Interpretazione dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107 del 22 aprile 1987, n. 1) come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 (GU L 137 del 30 maggio 1990, pag. 21) — Infrazione o irregolarità commessa durante un'operazione di transito comunitario esterno (T1) — Indicazione del termine per addurre la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità data successivamente alla decisione sulla riscossione dei dazi, nell'ambito del procedimento di reclamo

Dispositivo

L'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza non può accordare all'obbligato principale il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa dopo l'adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all'importazione durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-45/06) (¹)

(Latte e latticini — Prelievo supplementare — Superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi — Sanzione pecuniaria — Regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1001/98 — Art. 3, n. 2, secondo comma — Regolamento (CE) n. 1392/2001 — Art. 5, n. 3 — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Art. 2, n. 2, seconda frase — Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)

(2007/C 95/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), come modificato dal regolamento n. 1001/98 (GU L 142, pag. 22) — Penalità per il mancato rispetto del termine per la comunicazione annuale dei conteggi dei produttori individuali — Superamento minimo del termine — Principio di proporzionalità

Dispositivo

Il principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve deve essere applicato dal giudice nazionale quando questi debba sanzionare un comportamento non conforme alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria.

Nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è meno rigoroso di quello previsto dall'art. 3, n. 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-139/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE — Rifiuti — Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(2007/C 95/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: V. Jackson, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 pag. 24) e del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE che modifica la direttiva 2002/96/CE (GU L 345, pag. 106)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:*

— *alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e*

— *alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE,*

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di queste direttive.

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-160/06) (¹)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritti delle società — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2007/C 95/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, assistito dall'avv. P. Gentili)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 131 del 3.6.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 marzo 2007 — T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA

(Causa C-171/06 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio nazionale anteriore — Rischio di confusione)

(2007/C 95/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (rappresentanti: avv.ti M. Francetti e F. Jacobacci)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) (rappresentanti: sigg. A. Folliard -Monguiral e J. Novais Gonçalves, agenti), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (rappresentante: sig. J. P. Simon)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc/UAMI, che ha annullato, su domanda del titolare del marchio figurativo nazionale «QUANTIEME» per i prodotti delle classi 14 e 18, la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2003, procedimento R 109/2002-3, che a sua volta ha annullato la decisione della divisione di opposizione, recante diniego di registrazione del marchio figurativo comunitario «QUANTUM» per i prodotti della classe 14

Dispositivo

1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2) La T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve Diş Ticaret AŞ è condannata alle spese.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-203/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Medici — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2007/C 95/23)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Walkerová e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro il termine prescritto della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 44 di tale direttiva.

2) La Repubblica Ceca è condannata alle spese.

(¹) GU C 143 del 17.6.2006.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-327/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2007/C 95/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Massella Ducci Teri, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine prescritto, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.

Ordinanza della Corte (sesta sezione) 8 febbraio 2007 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-406/06) (¹)

(Ricorso di annullamento — Incompetenza manifesta della Corte — Rimessione al Tribunale di primo grado)

(2007/C 95/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: S. Laskowski e J. Caspar, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo 2006 e 23 giugno 2006, recanti diniego di accesso del ricorrente al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, contenente un'analisi giuridica relativa ad un progetto di decisione quadro, in esame presso il Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (doc. del Consiglio 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82).

Dispositivo

1) *La causa Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (C-406/06) è rimessa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.*

2) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Wineke Neirinck avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), emessa il 14 novembre 2006 nella causa T-464/04, Neirinck/Commission

(Causa C-17/07 P)

(2007/C 95/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wineke Neirinck (rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi, avv.ti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 14 novembre 2006, nella causa T-494/04;

— accogliere, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado, e cioè;

— annullare la decisione di cui la ricorrente ha preso conoscenza nel corso della riunione dell'Unità OIB.1. (Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles — attuazione della politica immobiliare) del 4 marzo 2004, secondo la quale per il posto di giurista nel settore immobiliare in seno all'OIB per il quale la ricorrente aveva presentato la sua candidatura era stato selezionato un altro candidato (decisione di assumere il sig. DS come agente ausiliare e decisione di non nominare la ricorrente agente ausiliare)

— annullare la decisione 9 marzo 2004 che informa la ricorrente del rigetto della sua candidatura;

— annullare la successiva decisione 27 aprile 2004 che informa la ricorrente che non aveva superato la prova orale del procedimento per l'assunzione di un agente contrattuale e annullare la decisione di pari data di assumere il sig. DS;

- concedere comunque EUR 30 000 quale risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, importo valutato ex bono et aequo in via provvisoria;
- condannare la convenuta a tutte le spese di primo grado e del ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi

Con il primo motivo sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale, nel dichiarare irricevibile il primo capo della sua domanda di annullamento, ha violato le condizioni di ricevibilità di un ricorso fondato sugli artt. 236 CE nonché 90 e 91 dello Statuto del Personale, e, in particolare, la nozione di interesse ad agire. La decisione di assumere il sig. DS come agente ausiliare prima del 1° maggio 2004, avrebbe infatti avuto come conseguenza, da un lato, di aumentare il numero di candidati al procedimento di selezione di agenti contrattuali per l'impiego occupato dalla ricorrente e, dall'altro, di rendere impossibile la concessione a quest'ultima di un contratto di agente temporaneo: circostanza che porrebbe chiaramente in rilievo l'interesse che la stessa aveva a ottenere l'annullamento di tale decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene poi che il Tribunale è venuto meno al suo dovere generale di motivazione, affermando che gli elementi contenuti nella decisione 27 aprile 2004 potevano essere considerati costitutivi di un principio di motivazione e che le decisioni complementari fornite nel corso del procedimento sanavano l'insufficienza iniziale di motivazione. Da un lato, infatti, la decisione 27 aprile 2004 non conterrebbe alcuna motivazione relativa alla situazione specifica della ricorrente e non menzionerebbe alcuna circostanza concreta o alcun elemento noto alla ricorrente idoneo a farle intendere la portata della detta decisione. Dall'altro lato, una siffatta assenza di motivazione non potrebbe essere coperta da spiegazioni fornite dall'autorità competente dopo la presentazione del ricorso, a pena di ledere i diritti della convenuta come pure il principio di parità delle parti dinanzi al giudice comunitario.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova concludendo, al punto 105 della sentenza impugnata, che il procedimento di selezione non riposava su un esame per merito comparato dei candidati. Tale conclusione sarebbe infatti contraddetta sia dalle memorie della convenuta, come pure da altri passi della sentenza impugnata, dove il Tribunale stesso farebbe riferimento a un esame per merito comparato dei candidati ad un medesimo procedimento di assunzione.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha pure snaturato gli elementi di prova e violato la nozione di sviamento di procedura, giudicando che gli elementi da lei avanzati non consentivano di dimostrare l'esistenza di uno sviamento di procedura o di una violazione dell'interesse del servizio. L'insieme dei fattori avanzati dalla ricorrente costituirebbero, al contrario, altrettanti indizi concordanti e pertinenti di uno sviamento di procedura, in quanto, se è vero che la convenuta ha dato corso a due distinti procedimenti, le funzioni cui essi erano intesi a provvedere erano però identiche, il che rifletterebbe la volontà della convenuta di favorire il sig. DS, perché questi riprendesse le funzioni della ricorrente dopo il 30 aprile 2004.

Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le nozioni di interesse del servizio e di errore manifesto di valutazione, giudicando che il procedimento per la selezione di agenti contrattuali non era stato violato e rifiutando, di conseguenza, di procedere al controllo della valutazione del comitato di selezione sulla prova orale della ricorrente.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce infine violazione, da parte del Tribunale, dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon il 5 febbraio 2007 — Motosikletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D (MOTOE)/Stato ellenico

(Causa C-49/07)

(2007/C 95/27)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parti nella causa principale

Ricorrente: Motosikletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D (MOTOE)

Convenuta: Stato ellenico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 82 e 86 del Trattato CE possano essere interpretati nel senso che essi ricomprendono anche l'attività di una persona giuridica che abbia la qualità di rappresentante nazionale della Federazione motociclistica internazionale e che eserciti un'attività economica come quella precedentemente descritta, con la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, nel contesto dell'organizzazione di manifestazioni sportive nel settore dei veicoli a motore.
- 2) In caso di risposta affermativa, se sia compatibile con gli articoli sopramenzionati l'art. 49 della legge n. 2696/1999, il quale, ai fini della concessione da parte della competente autorità statale nazionale (nella fattispecie il Ministero dell'Ordine pubblico) di un'autorizzazione per l'organizzazione di una gara di veicoli a motore, attribuisce alla sopramenzionata persona giuridica il potere di emettere un parere favorevole allo svolgimento della gara, senza fissare limiti, vincoli e controlli all'esercizio di tale potere.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) il 6 febbraio 2007 — Kanal 5 Limited e TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim)

(Causa C-52/07)

(2007/C 95/28)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Marknadsdomstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kanal 5 Limited e TV 4 AB

Convenuto: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim)

Questioni pregiudiziali

- A) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un'organizzazione per i diritti d'autore che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, la quale, nei rapporti con canali televisivi commerciali, applica o impone un modello di remunerazione del diritto di trasmettere opere musicali in programmi televisivi diretti al pubblico, in cui la remunerazione viene calcolata come una percentuale dei

profitti dei canali televisivi derivanti da tali programmi televisivi diretti al pubblico.

- B) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un'organizzazione per i diritti d'autore, che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, la quale, nei rapporti con canali televisivi commerciali applica o impone un sistema di remunerazione del diritto di rendere accessibili opere musicali in programmi televisivi diretti al pubblico, in cui la remunerazione viene calcolata come una percentuale dei profitti dei canali televisivi derivanti da tali programmi televisivi, quanto manca un collegamento evidente tra i profitti e le prestazioni fornite dall'organizzazione per i diritti d'autore, in particolare l'autorizzazione all'esecuzione di musica tutelata dal diritto d'autore; ciò accade spesso, ad esempio, in telegiornali e programmi sportivi e quando i profitti aumentano per effetto del potenziamento della griglia di programmazione, di investimenti in tecnologia e di soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti.
- C) Se la risposta alla questione sub A) o sub B) sia influenzata dal fatto è possibile identificare e quantificare tanto la musica trasmessa quanto l'audience.
- D) Se la risposta alla questione sub A) o sub B) sia influenzata dal fatto che il modello di remunerazione (modello basato sui profitti) non si applica in modo simile ai rapporti con le imprese di servizio pubblico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro) il 1° febbraio 2007 — Othmar Michaeler e Subito s.r.l./Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano

(Causa C-55/07)

(2007/C 95/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Othmar Michaeler e Subito s.r.l..

Convenuti: Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano.

Questione pregiudiziale

Se siano compatibili con il diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE ⁽¹⁾, le norme nazionali (artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000) che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di inviare copia del contratto di lavoro a tempo parziale alla competente Direzione provinciale dell'Ispettorato del lavoro entro 30 giorni dalla sua stipulazione, stabilendo in caso di omissione una sanzione amministrativa pari a EUR 15,00 per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo, senza fissare un importo massimo per la sanzione stessa.

⁽¹⁾ GU L 14, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro) il 1 febbraio 2007 — Ruth Volgger, Othmar Michaeler e Subito s.r.l./Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano

(Causa C-56/07)

(2007/C 95/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ruth Volgger, Othmar Michaeler e Subito s.r.l.

Convenuti: Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano.

Questione pregiudiziale

Se siano compatibili con il diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE ⁽¹⁾, le norme nazionali (artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000) che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di inviare copia del contratto di lavoro a tempo parziale alla competente Direzione provinciale dell'Ispettorato del lavoro entro 30 giorni dalla sua stipulazione, stabilendo in caso di omissione una sanzione amministrativa pari a EUR 15,00 per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo, senza fissare un importo massimo per la sanzione stessa.

⁽¹⁾ GU L 14, pag. 9.

Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-57/07)

(2007/C 95/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾, e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/86/CE è scaduto il 3 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 12.

Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-61/07)

(2007/C 95/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che non avendo trasmesso il rapporto contenente le informazioni richieste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto ⁽¹⁾, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno all'obbligo che gli incombe in forza di tale articolo;
- condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato del Lussemburgo non ha comunicato alla Commissione, entro il 15 marzo 2005, il rapporto contenente le informazioni previste all'art. 3, n. 2, della decisione 280/2004 riguardanti, da un lato, le politiche e misure nazionali dirette a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti o ad incrementare l'assorbimento da parte dei pozzi, per ogni gas e per ogni settore, e, dall'altro lato, le previsioni nazionali relative alle emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti e al loro assorbimento da parte dei pozzi, almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020, per ogni gas e per ogni settore.

⁽¹⁾ GU L 49, pag. 1.

Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-67/07)

(2007/C 95/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva;

in subordine:

constatare che, avendo omesso di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/24/CE è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 85.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 febbraio 2007 — Tietosuojavaltuutettu

(Causa C-73/07)

(2007/C 95/34)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Tietosuojavaltuutettu (Garante della protezione dei dati)

Convenuto: Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se vada considerata quale trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾ un'attività consistente nel:
 - a) rilevare dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di pubblicazione;
 - b) pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per comuni;

- c) diffonderli ulteriormente su CD-ROM per essere trattati a fini commerciali;
- d) trattarli nell'ambito di un servizio di SMS in cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono previa comunicazione del nome e della residenza di una persona e loro trasmissione ad un determinato numero del servizio SMS, ottenere in risposta dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.
- 2) Se la direttiva 95/46/CE vada interpretata nel senso che le varie operazioni menzionate supra sub 1a-1d possono ritenersi quali trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell'art. 9 della direttiva, quando si prende in considerazione il fatto che sono stati rilevati dati in rapporto a più di un milione di soggetti passivi di imposta fondandosi su dati pubblici a norma della legislazione nazionale sull'accessibilità al pubblico dell'informazione. Se nella valutazione della causa sia rilevante la circostanza che l'obiettivo principale dell'attività è la pubblicazione di tali dati.
- 3) Se l'art. 17 della direttiva 95/46/CE vada interpretato in combinato disposto con i principi e gli obiettivi della direttiva stessa nel senso che la pubblicazione di dati rilevati a scopi giornalistici e la loro ulteriore cessione ai fini di un trattamento a scopi commerciali sono incompatibili con tale disposizione.
- 4) Se la direttiva 95/46/CE possa interpretarsi nel senso che esulano del tutto dal suo campo di applicazione gli archivi di dati personali contenenti solo materiale pubblicato nei media in quanto tale.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281, pag. 31.

Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-75/07)

(2007/C 95/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (¹), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 della detta direttiva;

In via subordinata

Dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 della detta direttiva

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/28/CE è scaduto il 30 ottobre 2005.

(¹) GU L 136, pag. 58.

Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-76/07)

(2007/C 95/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Costatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (¹), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 31 di tale direttiva;

in subordine:

constatare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 31 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva 2005/28/CE è scaduto il 29 gennaio 2006.

(¹) GU L 91, pag. 13.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-84/07)

(2007/C 95/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica con gli atti qui di seguito specificati ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (¹);

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica rifiuta di esaminare e di riconoscere taluni diplomi di ottico che sono stati rilasciati da un istituto di istruzione italiano in base ad un accordo di franchising concluso con un istituto di istruzione ellenico.

La Commissione afferma che l'elemento fondamentale che le autorità elleniche possono accertare è se il diploma dia o meno accesso alla professione di cui trattasi e che la circostanza che il

detto diploma sia stato o meno rilasciato in base ad un accordo di franchising non è rilevante per il suo riconoscimento da parte delle autorità elleniche. La direttiva 92/51 non contiene alcuna distinzione a tale proposito. Inoltre, la Commissione afferma che la presente controversia non riguarda gli artt. 149 e 150 del Trattato CE e neppure l'art. 16 della Costituzione ellenica, in quanto i diplomi sono stati legalmente rilasciati da istituti di istruzione italiani e non dagli istituti ellenici con cui hanno concluso gli accordi di concessione di titoli di studio.

Per tali motivi anche il rifiuto delle autorità elleniche di esaminare e di riconoscere i detti diplomi italiani viola gli artt. 3 e 12 della direttiva 92/51. Inoltre, a parere della Commissione, e come risulta da denunce circostanziate, le autorità elleniche imponevano ai denunziati che chiedevano il riconoscimento del diploma di ottico conseguito in Italia il compimento di un tirocinio di adattamento. La Commissione sostiene che tale tirocinio viola l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 92/51, ai sensi del quale le autorità elleniche devono lasciare ai richiedenti stranieri la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 25-45.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-85/07)

(2007/C 95/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— constatare che, relativamente al distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale,

— non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (¹),

— e non avendo effettuato le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nel diritto italiano mediante il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso identifica, al suo articolo 64, otto distretti idrografici: il distretto idrografico delle Alpi orientali, il distretto idrografico Padano, il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il distretto idrografico pilota del Serchio, il distretto idrografico dell'Appennino centrale, il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il distretto idrografico della Sardegna nonché il distretto idrografico della Sicilia.

La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, relativamente agli otto distretti idrografici, avrebbero dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004.

Inoltre, la relazione sintetica delle analisi richieste per ogni distretto idrografico a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione entro il 22 marzo 2005.

Dall'analisi delle comunicazioni delle Autorità italiane risulta invece che, relativamente a cinque degli otto distretti idrografici, le informazioni sono mancanti o incomplete.

La Repubblica italiana non ha presentato una relazione sintetica circa le analisi e l'esame previsti dall'articolo 5, per il distretto idrografico pilota del Serchio e per parte dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale, ed è pertanto venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Infine, in assenza di informazioni che provino il contrario, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia altresì venuta meno all'obbligo di effettuare, entro la scadenza prevista, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III della medesima direttiva, relativamente ai distretti idrografici menzionati nel comma precedente.

(¹) GU L 327, p. 1.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-88/07)

(2007/C 95/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, ritirando dal mercato un numero rilevante di prodotti a base vegetale, legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, sulla base di una prassi amministrativa che consiste nel ritirare dal mercato ogni prodotto contenente specie vegetali non elencate nell'allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1973, ritenendolo un medicinale commercializzato senza la necessaria autorizzazione, e non avendo comunicato tale misura alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4 della decisione 3052/95/CE (¹);

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, ritirando dal mercato prodotti a base vegetale, legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri, sulla base di una prassi amministrativa che qualifica come medicinale (soggetto pertanto ad autorizzazione obbligatoria) ogni prodotto contenente sostanze vegetali non elencate nell'allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1973, e non avendo notificato alla Commissione le misure prese per ritirare dal mercato tali prodotti entro il termine di 45 giorni dall'adozione delle misure stesse, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché 1 e 4 della decisione 3052/95/CE.

(¹) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/07)

(2007/C 95/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 39 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedendo la cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la normativa francese non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, come interpretate dalla Corte nelle sentenze 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, e causa C-47/02, Anker e a. Tale requisito di cittadinanza può essere richiesto soltanto per gli incarichi di capitano e di comandante in seconda che comportino effettivamente, in modo abituale, l'esercizio di poteri d'imperio.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-90/07)

(2007/C 95/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/12/CE è scaduto il 18 agosto 2005.

⁽¹⁾ GU L 47, pag. 26.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-92/07)

(2007/C 95/42)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo introdotto e mantenuto in vigore un regime di diritti per i costi amministrativi per il rilascio dei permessi di soggiorno di importo più elevato rispetto ai diritti che sono richiesti ai cittadini degli Stati membri e a quelli di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per il rilascio di un documento equivalente e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza dell'Accordo di associazione ⁽¹⁾, del Protocollo addizionale ⁽²⁾, della decisione n. 1/80 ⁽³⁾, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'Accordo di associazione, e in particolare dell'art. 41, e ai sensi della decisione n. 1/80, in particolare art. 10, nn. 1 e 13.
- condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le tariffe dei diritti per i costi amministrativi per i permessi di soggiorno applicate dai Paesi Bassi fin dal 1994 nei confronti dei cittadini turchi sono in contrasto con le disposizioni di standstill e di non discriminazione dell'Accordo di associazione, del Protocollo aggiuntivo e della decisione n. 1/80.

Ai sensi delle disposizioni di standstill di cui al Protocollo aggiuntivo e alla decisione n. 1/80, non è consentito ad uno Stato membro di introdurre nuove misure che abbiano lo scopo o l'effetto di assoggettare a condizioni più severe i diritti conferiti ai cittadini turchi dall'Accordo di associazione, dal Protocollo aggiuntivo e dalla decisione n. 1/80. Secondo la Commissione i diritti per i costi amministrativi olandesi di cui trattasi violano le disposizioni di standstill, in quanto sono stati introdotti dopo l'entrata in vigore nei Paesi Bassi delle disposizioni di standstill e in quanto ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio di diritti che sono conferiti ai cittadini turchi dall'Accordo di associazione, dal Protocollo aggiuntivo e dalla decisione n. 1/80.

Secondo la Commissione inoltre, nei limiti in cui i Paesi Bassi assoggettano i cittadini turchi a diritti per i costi amministrativi per i permessi di soggiorno, tali diritti, in base alle disposizioni di non discriminazione di cui all'Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, non possono essere di importo più elevato rispetto ai diritti richiesti ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per documenti equivalenti.

(¹) Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, approvato e confermato con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 1).

(²) Protocollo addizionale approvato con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).

(³) Decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Associazione.

Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**(Causa C-93/07)**

(2007/C 95/43)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (¹), e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/35/CE è scaduto il 25 giugno 2005.

(¹) GU L 156, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 20 febbraio 2007 — Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-97/07)

(2007/C 95/44)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rosa Méndez López

Convenuti: Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questione pregiudiziale

Se l'espressione «beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione», contenuta nell'art. 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 ⁽¹⁾, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, debba essere interpretata nel senso che il requisito di «aver cessato di percepire la prestazione di disoccupazione» previsto, per poter accedere alle prestazioni spagnole dell'indennità assistenziale di disoccupazione, dall'art. 215, n. 1, della Ley General de la Seguridad Social, è soddisfatto qualora il beneficiario abbia cessato di percepire una prestazione di disoccupazione tedesca, anche nel caso in cui lo stesso non abbia mai versato contributi in Spagna.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 21 febbraio 2007 — Nordania Finans A/S e BG Factoring A/S/Skatteministeriet

(Causa C-98/07)

(2007/C 95/45)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret (Danimarca)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Nordania Finans A/S e BG Factoring A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

«Se la nozione di “beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa” di cui all'art. 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che essa comprende beni che un'impresa di leasing acquista, da un lato, per darli in locazione e, dall'altro, per rivenderli alla scadenza del contratto di leasing».

⁽¹⁾ GU L 149, p. 11.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 dalla Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione

(Causa C-101/07 P)

(2007/C 95/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (rappresentante: avv. M. Ponsard)

Altre parti nel procedimento: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes Agriculteurs (JA), Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03;
- dichiarare che non può essere inflitta un'ammenda alla ricorrente;
- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta con la detta sentenza;
- condannare la Commissione a tutte le spese, relative al procedimento d'urgenza ed a quello di merito dinanzi al Tribunale nonché al procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione. Con i primi cinque motivi, intesi all'annullamento della sentenza impugnata, la ricorrente deduce: in primo luogo, l'errore che il Tribunale avrebbe commesso non riconoscendo la violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione, consistente nella mancata menzione, nella comunicazione degli addebiti, del metodo adottato per il calcolo delle ammende; in secondo luogo, lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova relativi alla proroga segreta dell'accordo del 24 ottobre 2001; in terzo luogo, l'errore di diritto commesso dal Tribunale presumendo l'adesione della ricorrente alla prosecuzione dell'accordo mediante riferimento ad un accordo globale tra macellatori e allevatori, senza dimostrare in modo puntuale l'acquiescenza della ricorrente medesima alla

prosecuzione dell'accordo suddetto; in quarto luogo, ed anche a supporre dimostrata tale acquiescenza, l'errore che il Tribunale avrebbe commesso qualificando l'accordo come anticoncorrenziale senza esaminare il contesto giuridico ed economico generale in cui esso si inserisce ed i suoi eventuali effetti; infine, in quinto luogo, una violazione dell'obbligo di motivazione nonché una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla presa in considerazione del fatturato dei membri della ricorrente — anziché della sola ricorrente — per la verifica del non superamento del tetto massimo del 10 % del fatturato di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Con il sesto motivo, inteso in subordine ad ottenere la riduzione dell'ammenda inflittale, la ricorrente fa infine valere che se la Corte respingesse i motivi precedenti, occorrerebbe comunque ridurre l'importo dell'ammenda inflitta, in quanto questa corrisponderebbe non al 10 % bensì al 20 % del suo fatturato, ciò che violerebbe la lettera stessa dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 22 febbraio 2007 — N.V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat

(Causa C-105/07)

(2007/C 95/47)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: N.V. Lammers & Van Cleeff

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 12, 43, 46, 48, 56 e 58 CE ostino al regime nazionale belga, previsto dal testo degli artt. 18, n. 1, 3° e 18, n. 2, 3°, WIB92 precedentemente in vigore, a norma del quale gli interessi non venivano riqualificati come dividendi, e pertanto non erano imponibili, se venivano riconosciuti ad un amministratore, società belga, mentre nelle stesse circostanze siffatti interessi venivano riqualificati come dividendi e assoggettati ad imposizione se riconosciuti ad un amministratore, società straniera.

Ricorso presentato il 22 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-106/07)

(2007/C 95/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo ancora redatto, per numerosi porti francesi, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti previsti dall'art. 5 della direttiva 2000/59/CE⁽¹⁾ e, comunque, non avendo informato la Commissione della loro esistenza ed operatività, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/59/CE è scaduto il 27 dicembre 2002.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81).

Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Friedrich Weber avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 11 dicembre 2006, causa T-290/05, Friedrich Weber/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-107/07 P)

(2007/C 95/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Friedrich Weber (rappresentante: sig. W. Declair, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006, nella causa T-290/05 ⁽¹⁾.
- Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2005.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda l'impugnazione della suddetta ordinanza del Tribunale sui seguenti argomenti e motivi.

Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso in cui il sig. Weber chiedeva fosse ingiunto alla convenuta di permettergli la visione di determinati documenti. Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale non avrebbe un tale potere di istruzione. Al tempo stesso, nell'ordinanza impugnata è affermato che la rettificata istanza del ricorrente non poteva essere interpretata nel senso che questi chiedeva implicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Ciò non sarebbe vero: in quella sede il ricorrente avrebbe chiesto non implicitamente, ma addirittura esplicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Là dove, come rettificato, conclude per l'annullamento della decisione della Commissione, il ricorso del sig. Weber sarebbe ricevibile. Dichiarare l'intero ricorso irricevibile sarebbe, perciò, illegittimo.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale afferma che il ricorso contiene «accuse contro organismi di radiodiffusione e altri enti pubblici tedeschi». Questa definizione delle allegazioni del ricorrente discrediterebbe intollerabilmente l'oggetto del ricorso. Svilire il contenuto dello stesso come «accuse» dimostrerebbe che il Tribunale non ha riconosciuto la straordinaria importanza delle censure e della connessa violazione del diritto comunitario a fondamento del ricorso, con ciò infrangendo il principio del contraddittorio. Il modo in cui sono state valutate le moderate allegazioni del ricorrente lascerebbe, anzi, dubitare dell'imparzialità e della correttezza del procedimento.

L'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con i principi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea. Contravverrebbe la volontà dichiarata della Comunità di promuovere e rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali. Negherebbe altresì l'importanza del principio della pubblicità nell'ambito della dichiarata e convinta tensione della Comunità alla democrazia. Il Tribunale avrebbe omesso di verificare se la decisione della convenuta fosse compatibile con gli obiettivi comunitari. L'ordinanza impugnata violerebbe, per questo, essa stessa il diritto comunitario in vigore.

Non risponderrebbe a vero che la conclusione relativa all'accesso al documento della Commissione di cui trattasi mancherebbe di oggetto. La convenuta avrebbe, sì, confermato dinanzi al Tribunale l'autenticità del testo attribuite in una certa rivista, ma il

ricorrente avrebbe espressamente chiarito che tale conferma non esaurisce il merito della sua richiesta. Fa valere, in particolare, che la detta rivista non è l'organo di pubblicazione ufficiale delle comunicazioni della Commissione.

Per tutte queste ragioni l'ordinanza del Tribunale di primo grado impugnata dovrebbe essere annullata.

⁽¹⁾ GU C 331, pag. 42.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prud'homie de peche de Martigues (Francia) il 20 febbraio 2007 — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault

(Causa C-109/07)

(2007/C 95/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Prud'homie de pêche de Martigues

Parti nella causa principale

Ricorrente: Jonathan Pilato

Convenuto: Jean-Claude Bourgault

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11 bis del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 ⁽¹⁾, introdotto dal regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239 ⁽²⁾, vada interpretato nel senso che esso vieta anche le reti da posta non derivanti, o derivanti solo minimamente, grazie a un'ancora galleggiante alla quale esse sono attaccate.
- 2) Se l'art. 11 bis, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 894/97, introdotto dal regolamento (CE) n. 1239/98, sia valido, considerato che esso:
 - a) sembra perseguire un obiettivo strettamente ambientale, mentre il suo fondamento normativo è costituito dall'art. 43 Trattato, divenuto art. 37 CE;
 - b) non dà una definizione di rete da posta derivante e quindi non determina chiaramente il suo ambito di applicazione;
 - c) non è chiaramente motivato;

- d) non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, né delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, né dei vantaggi e degli oneri che discendono dal divieto in esso contenuto;
- e) è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito;
- f) è discriminatorio, in quanto tratta allo stesso modo situazioni molto diverse dal punto di vista geografico, economico e sociale;
- g) non prevede alcuna deroga a beneficio dei pescatori che praticano una piccola pesca come la «thonaille» che, oltre ad essere tradizionale nel Mediterraneo, è vitale per la popolazione che l'esercita ed è molto selettiva.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione

(Causa C-110/07 P)

(2007/C 95/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) (rappresentanti: avv.ti V. Ledoux e B. Néouze)

Altre parti nel procedimento: Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03;
- dichiarare che non può essere inflitta un'ammenda alla ricorrente;

- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta con la detta sentenza;
- condannare la Commissione a tutte le spese, relative al procedimento d'urgenza ed a quello di merito dinanzi al Tribunale nonché al procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. Con il primo, esse sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione, in quanto avrebbe ommesso di prendere in considerazione due documenti essenziali che dimostrano la mancata proroga dell'accordo del 24 ottobre 2001 oltre il 30 novembre dello stesso anno. Con il secondo motivo esse affermano che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e la giurisprudenza costante della Corte giudicando che la Commissione non avesse violato i diritti della difesa e non indicando, nella comunicazione degli addebiti, che avrebbe calcolato l'importo delle ammende prendendo in considerazione i fatturati consolidati dei membri delle federazioni ricorrenti. Con il terzo motivo esse fanno valere la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 in quanto il Tribunale, per giungere alla conclusione che le ammende inflitte alle federazioni ricorrenti non superano il tetto, menzionato al detto articolo, del 10 % del fatturato, avrebbe preso in considerazione il fatturato consolidato dei membri delle dette federazioni senza che fossero soddisfatte, al riguardo, le condizioni precise ed obiettive poste dalla giurisprudenza. Infine, con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio «ne bis in idem», nonché del principio di proporzionalità in quanto il Tribunale avrebbe inflitto a ciascuna delle federazioni un'ammenda distinta che prenderebbe in considerazione la capacità finanziaria consolidata dei membri comuni delle federazioni ricorrenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) il 28 febbraio 2007 — José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez/Principado de Asturias

(Causa C-111/07)

(2007/C 95/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Parti nella causa principale

Ricorrenti: José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez

Resistente: Principado de Asturias

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto 19 luglio 2001, n. 72, regulador de las Oficinas de Farmacia y Botiquines, e la sezione prima, capitolo II, del detto decreto, adottato in attuazione di quanto disposto dagli artt. 103 della legge n. 14/1986, Ley General de Sanidad, e 88 della legge 20 dicembre 1990, n. 25, Ley del medicamento, siano in contrasto con l'art. 43 CE.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-114/07)

(2007/C 95/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 2, n. 1, della detta direttiva;

— condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 85.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-115/07)

(2007/C 95/54)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 3 della detta direttiva;

— condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 34.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-116/07)

(2007/C 95/55)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, o, in ogni caso, non avendoli comunicati alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno all'obbligo per essa risultante dall'art. 3 di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 58.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-117/07)

(2007/C 95/56)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE ⁽¹⁾, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, o, in ogni caso, non avendoli comunicati alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno all'obbligo per essa risultante dall'art. 31, n. 1, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 29 gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 91, pag. 13.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-118/07)

(2007/C 95/57)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen, H. Støvlbæk e B. Martenczuk)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 307, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, poiché non ha adottato i provvedimenti necessari per eliminare l'incompatibilità delle disposizioni sul trasferimento di somme di denaro che sono contenute negli accordi bilaterali di investimento conclusi con la Federazione russa (ex Unione Sovietica), con la Bielorussia, con la Cina, con la Malesia, con lo Sri Lanka e con l'Uzbekistan;
- condannare Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame riguarda accordi bilaterali di investimento che la Repubblica di Finlandia, prima della sua adesione all'Unione europea, ha concluso con la Federazione russa (ex Unione Sovietica), con la Bielorussia, con la Cina, con la Malesia, con lo Sri Lanka e con l'Uzbekistan. Gli accordi di cui trattasi contengono disposizioni sui movimenti di capitali e trasferimenti di pagamenti collegati ad investimenti. La Commissione ritiene che le disposizioni contenute in tali accordi siano incompatibili con il diritto comunitario, poiché, a causa di essa, la Finlandia non ha potuto conformarsi ai provvedimenti che gli organi delle Comunità europee hanno adottato sulla base degli artt. 57, n. 2, 59 CE e 60, n. 1, CE. Poiché i detti accordi sono stati conclusi prima dell'adesione della Finlandia all'UE, la Finlandia ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad eliminare le incompatibilità con il diritto comunitario contenute in tali accordi, conformemente all'art. 307, n. 2, CE.

Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-120/07)

(2007/C 95/58)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. B. Stromsky e H. van Vliet, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE⁽¹⁾, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/24/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 85.

Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-121/07)

(2007/C 95/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure previste per l'esecuzione della sentenza della

Corte di giustizia delle Comunità europee 15 luglio 2004, causa C-419/03⁽¹⁾, relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽²⁾, che divergono o vanno oltre quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽³⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

- ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di mora pari a EUR 366 744 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di cui alla causa C-419/03, dal giorno in cui è stata emanata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data piena attuazione alla sentenza pronunciata nella causa C-419/03;
- ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», un importo forfetario di EUR 43 660 per giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-419/03, dal giorno di pronuncia della suddetta sentenza fino al giorno:
 - in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C-419/03 (se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nella presente causa);
 - in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (qualora a quella data non fosse stata data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C-419/03);
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oltre quattro anni dopo la scadenza del termine previsto per il recepimento della direttiva 2001/18 e oltre 28 mesi dopo la sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa C-419/03, con cui si è dichiarato l'inadempimento di tale obbligo di recepimento, la Repubblica francese non ha ancora adottato le misure necessarie per l'esecuzione della suddetta sentenza. La Commissione pertanto propone la condanna di tale Stato al pagamento di un'ammenda nonché di una penalità di mora tali da riflettere la gravità di tale infrazione e la sua incidenza sul perseguimento degli obiettivi previsti dal diritto comunitario.

⁽¹⁾ Sentenza non pubblicata nella Raccolta.

⁽²⁾ GU L 106, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117, pag. 15.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2007 dalla Eurostrategies SPRL avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 1° dicembre 2006, causa T-203/06, Eurostrategies SPRL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-122/07 P)

(2007/C 95/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurostrategies SPRL (rappresentanti: R.A. Lang e S. Crosby, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 1° dicembre 2006 nella causa T-203/06 limitatamente alla sua motivazione;
- decidere sulle spese in modo favorevole alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che:

1. Il Tribunale di primo grado (TPG) ha violato il principio della parità delle armi tra le parti, come sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dal Trattato, in quanto si è rifiutato di sentire la versione della vicenda fornita dalla ricorrente per quanto riguarda il fatto che la ricorrente avesse ricevuto o meno una presunta «risposta interlocutoria» che, se ricevuta, avrebbe prorogato di 15 giorni il termine della Commissione, eliminando così la necessità di un ricorso al Tribunale.

Il TPG ha inoltre omesso di ascoltare la versione della ricorrente per quanto riguarda la seconda lettera che la Commissione afferma di aver spedito via email ma che, in realtà, è stata spedita via telefax.

2. Il TPG ha violato il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 ⁽¹⁾, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, statuendo che quest'ultima era legittimata a beneficiare della proroga di 15 giorni ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento in assenza di prove che dimostrassero la presenza delle condizioni richieste per tale proroga. Una delle condizioni è che «il richiedente [ne sia] informato». Tuttavia, la Commissione ha prodotto solamente la prova che una email era stata spedita, ma non è essa sia stata ricevuta. La ricorrente afferma che un'email non produce effetti giuridici fino a quando non è stata vista dal destinatario. Pertanto, la notifica non ha avuto luogo e i requisiti stabiliti dall'art. 8, n. 2, del regolamento 1049/2001 non erano soddisfatti.

3. Il TPG ha violato una norma di procedura vincolante in quanto non ha effettuato un bilanciamento nell'adottare la sua decisione. La ricorrente cita gli artt. 47, n. 1 e 67, n. 3,

del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado del 2 maggio 1991 come esempi nella necessità di effettuare un bilanciamento.

4. Il TPG ha commesso un manifesto errore di valutazione snaturando il chiaro senso della prova prodotta dinanzi ad esso; tale prova non dimostra in alcun modo la notifica, da parte della Commissione alla ricorrente, della sua richiesta di una proroga di 15 giorni.
5. In subordine al quarto motivo, il TPG ha violato il diritto comunitario ritenendo che un'email produca effetti giuridici una volta spedita, non al momento del ricevimento.

⁽¹⁾ GU L 145, pag.43.

Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-123/07)

(2007/C 95/61)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. B. Stromsky e H. van Vliet, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/24/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 34.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 2 marzo 2007 — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-124/07)

(2007/C 95/62)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: J.C.M. Beheer BV

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

«Se il disposto dell'art. 13, B, prima frase e lett. a), della sesta direttiva ⁽¹⁾ comprenda anche attività di una persona (giuridica) che svolge le attività caratteristiche ed essenziali di un mediatore ed intermediario di assicurazione, la quale interviene in nome di un altro mediatore o intermediario di assicurazione nella stipula di contratti di assicurazione».

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, del 13 giugno 1977, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Jaworznie (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna

(Causa C-134/07)

(2007/C 95/63)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Jaworznie.

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Piotr Kawala.

Convenuta: Gmina Miasta Jaworzna.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 90 CE osti all'applicazione dell'art. 1 del decreto emanato il 28 luglio 2003 dal Ministro per l'infrastruttura relativo all'importo della tassa per ottenere il certificato di immatricolazione dei veicoli nella misura in cui l'immatricolazione di un veicolo importato, dall'esterno della Repubblica di Polonia, da un altro Stato membro viene subordinata al pagamento della tassa per l'emissione del certificato di immatricolazione di un veicolo pari a PLN 500.

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-145/07)

(2007/C 95/64)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e R. Vidal Puig)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 giugno 2003, 2003/42/CE ⁽¹⁾, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva in parola;
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 4 luglio 2005.

⁽¹⁾ GU L 167, pag. 23.

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-146/07)

(2007/C 95/65)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e W. Wils)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE⁽¹⁾, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in questione alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

— condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 272, pag. 32.

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-147/07)

(2007/C 95/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, J. Hottiaux, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 4 della direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della detta direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La qualità delle acque destinate al consumo umano in Francia non è conforme alle disposizioni della direttiva 98/83, in quanto le soglie che essa stabilisce vengono regolarmente superate, per quanto riguarda nitrati e pesticidi, nei dipartimenti delle Deux-Sèvres, della Charente-Maritime e della Vandea.

⁽¹⁾ GU L 330, pag. 32.

Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

(Causa C-148/07)

(2007/C 95/67)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Bottka e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Ungheria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica⁽¹⁾, non avendo abolito le restrizioni alla prestazione di servizi di televisione via cavo imposte dall'art. 115, n. 4, della Legge I del 1996, in materia di radio e televisione;

— condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.

Secondo la Commissione, la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva 2002/77/CE, avendo introdotto restrizioni, nella legge in materia di radio e televisione, al diritto dei prestatori di servizi via cavo a diffondere programmi in modo che nel territorio ungherese ne è escluso oltre un terzo della popolazione.

(¹) GU L 249, pag. 21.

**Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-124/06) (¹)

(2007/C 95/69)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 1° febbraio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-71/06) (¹)

(2007/C 95/68)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 74 del 25.3.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský
soud v Praze — Repubblica ceca) — Ochranný svaz auto-
rský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev**

(Causa C-282/06) (¹)

(2007/C 95/70)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 —
SIGLA/UAMI — Elleni Holding BV**

(Causa T-215/03) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario VIPS — Marchio denominativo nazionale anteriore VIPS — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 — Principio dispositivo — Diritti della difesa»

(2007/C 95/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: SIGLA SA (Madrid, Spagna) (Rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero e G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Elleni Holding BV (Alphen aan de Rijn — Paesi Bassi)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 1° aprile 2003 (procedimento R 1127/2000-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SIGLA SA e la Elleni Holding BV

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° aprile 2003 (procedimento R 1127/2000-3) è annullata.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 200 del 23.8.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2007
— Katalagarianakis/Commissione**

(Causa T-402/03) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto — Applicazione della giurisprudenza della Corte — Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)

(2007/C 95/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgios Katalagarianakis (Overijse, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rivede e fissa l'inquadramento del ricorrente all'atto della sua nomina nel grado A6, primo scatto, che rivede e fissa il suo successivo inquadramento nel grado A5, terzo scatto al 1° aprile 2000 e fissa al 5 ottobre 1995 la decorrenza dei suoi effetti pecuniari

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 14 aprile 2003 è annullata nella parte in cui fissa la data di decorrenza dei suoi effetti pecuniari al 5 ottobre 1995.
- 2) La Commissione procederà all'esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli dei dipendenti promossi al grado A5 nell'ambito di ciascun esercizio di promozione successivo al 1° maggio 1993.
- 3) A seguito di tale esame e qualora la Commissione non sia in grado di far beneficiare al ricorrente una promozione al grado che sarebbe apparso giustificata, le parti sono invitate a trovare un accordo su un giusto compenso.

- 4) Le parti informeranno il Tribunale, entro tre mesi a partire dalla pronuncia della presente sentenza, del contenuto dell'accordo che, se del caso, avranno raggiunto o, in mancanza, delle loro conclusioni circa l'ammontare nel quale quantificato il pregiudizio incorso.
- 5) Per il resto il ricorso è respinto.
- 6) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 35 del 7.2.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 —
Dascalu/Commissione**

(Causa T-430/03) (¹)

(Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto — Applicazione della giurisprudenza della Corte — Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)

(2007/C 95/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgio) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser, L. Lozano Palacios e H. Krämer, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto; in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera nel grado del ricorrente e, se necessario, domanda di annullamento delle decisioni che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altra, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tali decisioni.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 14 aprile 2003 è annullata nella parte in cui stabilisce, come data di inizio dei suoi effetti pecuniari, il 5 ottobre 1995.

- 2) La Commissione procederà all'esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quei funzionari promossi al grado A5 a decorrere dal 16 aprile 1993, poi al grado A4 a decorrere dal 16 gennaio 1998.
- 3) In seguito a tale esame, e se la Commissione non sarà in grado di attribuire al ricorrente una promozione di grado che sia risultata giustificata, le parti sono invitate a cercare un accordo su una compensazione adeguata, prendendo in considerazione, all'occorrenza, la domanda presentata a titolo di risarcimento dal ricorrente.
- 4) Le parti informeranno il Tribunale, entro tre mesi dalla pronuncia di questa sentenza, del contenuto dell'accordo al quale sono pervenute o, in mancanza, delle loro proposte quantificate per quanto riguarda la valutazione del danno subito.

5) Per il resto, il ricorso è respinto.

6) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 47 del 21.2.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 marzo 2007 —
Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio**

(Causa T-107/04) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Dumping — Importazioni di silicio proveniente dalla Russia — Danno — Nesso di causalità»)

(2007/C 95/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aluminium Silicon Mill Products GmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Willems e L. Ruessmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér Ricz, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339, pag. 3)

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia, è annullato nei limiti in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente.*
- 2) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 106 del 30.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 7 marzo 2007 — Paulo Sequeira Wandschneider/Commissione

(Causa T-110/04) (¹)

(Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001-2002 — Ricorso d'annullamento — Motivazione — Valutazione dei meriti — Elementi probatori — Ricorso per il risarcimento dei danni)

(2007/C 95/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e A. Finchelstein, poi G. Vandersanden e C. Ronzi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserapa-Lacombe, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento della decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 è annullata.*
- 2) *Il ricorso per il risarcimento dei danni è respinto.*

- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 106 del 30 aprile 2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2007 — France Télécom/Commissione

(Causa T-339/04) (¹)

(Concorrenza — Decisione che ordina un accertamento — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Leale cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza — Motivazione — Proporzionalità)

(2007/C 95/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Telecom SA, già Wanadoo SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H. Calvet e M.-C. Rameau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gippini Fournier e O. Beynet, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2004, C (2004) 1929, nel caso COMP/C-1/38.916, con cui si ordina alla France Télécom SA nonché a tutte le sue controllate dirette o indirette, comprese la Wanadoo SA e tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Wanadoo SA, di sottoporsi a un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003 L 1, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2007
— Francia Télécom/Commissione

(Causa T-340/04) ⁽¹⁾

(Concorrenza — Decisione che ordina un accertamento — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Leale cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Motivazione — Proporzionalità — Motivo nuovo — Irricevibilità)

(2007/C 95/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Telecom SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Clarenc e J. Ruiz Calzado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gippini Fournier e O. Beynet, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2004, C (2004) 1929, nel caso COMP/C-1/38.916, con cui si ordina alla France Télécom SA nonché a tutte le sue controllate dirette o indirette, comprese la Wanadoo SA e tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Wanadoo SA, di sottoporsi a un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003 L 1, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2007 —
Golf USA/UAMI (GOLF USA)

(Causa T-230/05) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLF USA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo»)

(2007/C 95/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golf USA, Inc. (Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti) (Rappresentante: avv. A. de Bosch Kemper-de Hilster)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: sigg. S. Laitinen e G. Schneider, agenti)

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2005 (procedimento R 823/2004-2) che respinge la domanda di registrazione del marchio denominativo GOLF USA.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 205 del 20.8.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007 —
Brinkmann/UAMI — Terra Networks (Terranus)

(Causa T-322/05) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Terranus — Marchio comunitario e nazionale figurativo anteriore terra — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 95/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Brinkmann (Colonia, Germania) (Rappresentante: K. van Bebber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: inizialmente T. Eichenberg, poi G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Terra Networks, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 10 giugno 2005 (pratica R 1145/2004-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Terra Networks, SA ed il sig. Carsten Brinkmann.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 281 del 12 novembre 2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 marzo 2007 — Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL)

(Causa T-364/05) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PAM PLUVIAL — Marchi nazionali figurativi anteriori PAM — Motivo di impedimento relativo — Rischio di confusione — Prova di uso — Art. 8. n. 1, lett. b), e art. 43 del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 95/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saint-Gobain Pam SA (Nancy, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Blanchard e G. Marchais)

Convenuta: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Propamsa, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 aprile 2005 (procedimento R 414/2004-4) riguardante la registrazione del segno denominativo PAM PLUVIAL, relativa a un procedimento di opposizione tra la Propamsa, SA e la Saint-Gobain Pam SA

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, Saint-Gobain Pam SA, è condannata alle spese.

(¹) GU C 315 del 10.12.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2007 — Beyatli e Candan/Commissione

(Causa T-455/04) (¹)

(Dipendenti — Concorso generale — Bando di concorso — Termine — Reclamo — Irricevibilità)

(2007/C 95/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Derya Beyatli (Nicosia, Cipro) e Armagan Candan (Istanbul, Turchia) (Rappresentante: A. Demetriades, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/1/03 5 maggio 2004 che notifica ai ricorrenti il mancato superamento delle prove scritte

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.

(¹) GU C 57 del 5.3.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado Tribunale di primo grado 27 febbraio 2007 — SP Entertainment Development/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-44/05) (¹)

(«Aiuti di Stato — Atto impugnabile — Irricevibilità»)

(2007/C 95/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SP Entertainment Development GmbH (Norderfriedrichskoog, Germania) (Rappresentante: C. Demleitner, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: V. Kreuzschitz, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta in una lettera della Commissione in data 20 ottobre 2004 relativa al recupero dell'aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche in favore della Space Park Development GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *La ricorrente, SP Entertainment Development GmbH, è condannata a sopportare tutte le spese.*

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 febbraio 2007 — Sinara Handel/Consiglio e Commissione

(Causa T-91/05) (¹)

(Incidenti procedurali — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Lucro cessante — Domanda di rimborso di dazi antidumping — Incompetenza)

(2007/C 95/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sinara Handel GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, avv.ti)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avv.); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. N. Khan e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso a norma dell'art. 288 CE mirante al risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente, Sinara Handel GmbH, è condannata alle spese.*

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-205/05) (¹)

(Ricorso di annullamento — Clausola compromissoria — Programma e-content — Scioglimento di un contratto — Rimborso — Irricevibilità)

(2007/C 95/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Wilderspin e M. Patkova, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 16 maggio 2003 di sciogliere il contratto EDC-53007 EEBO/27873, in secondo luogo della decisione della Commissione 12 novembre 2004 di rimborsare alla ricorrente le spese dei lavori svolti per un importo non superiore ad EUR 85 971 e in terzo luogo della decisione della Commissione 7 marzo 2005 di emettere una nota di addebito a carico della ricorrente per un importo pari a EUR 59 485.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 193 del 6.8.2005.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
16 febbraio 2007 — Repubblica di Ungheria/Commissione
delle Comunità europee**

(Procedimento T-310/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Presa in consegna del mais da parte degli organismi d'intervento — Regolamento (CE) n. 1572/2006 — Mancanza di urgenza»)

(2007/C 95/85)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Richiedente: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: J. Fazekas, agente)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e Z. B. Pataki, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 290, pag. 29).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
1° marzo 2007 — FMC Chemical e altri/EFSA**

(Cause T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R e T-313/06 R)

(Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Irricevibilità)

(2007/C 95/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FMC Chemical (Bruxelles, Belgio); Arysta Lifesciences SAS (Nogueres, Francia); e Otsuka Chemical Co. Ltd (Osaka,

Giappone) (Rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: EFSA (Rappresentanti: A. Cuvillier e D. Detken, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: B. Doherty, agente)

Oggetto

Domande di sospensione dell'esecuzione degli atti dell'EFSA 28 giugno e 28 agosto 2006 nella parte in cui riguarda la valutazione delle sostanze attive carbifuryl, carbosulfan e benfuracarbe, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché di pronuncia di altri provvedimenti provvisori

Dispositivo

- 1) *Le cause T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R e T-313/06 R sono riunite ai fini della presente ordinanza.*
- 2) *Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26
febbraio 2007 — Icuna.Com/Parlamento**

(Procedimento T-383/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a statuire»)

(2007/C 95/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti J. Windey e P. Bandt)

Resistente: Parlamento europeo (Rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti urgenti allo scopo di ottenere, in sostanza, la sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo in data 1° dicembre 2006, che accettava l'offerta della società Mostra e che respingeva l'offerta della ricorrente nella gara di appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003, nonché dell'esecuzione del contratto eventualmente firmato dalla società Mostra, in attesa della pronuncia del Tribunale sul ricorso di cui alla causa principale.

Dispositivo

- 1) *Non occorre statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
1° marzo 2007 — Dow AgroScience/EFSA**

(Procedimento T-397/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Irricevibilità»)

(2007/C 95/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Dow AgroScience Ltd (Hitchin, Regno Unito) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Resistente: Autorità europea per la sicurezza alimentare (Rappresentanti: A. Cuvillier e D. Detken, agenti)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto dell'EFSA 28 luglio 2006, aggiornato il 6 ottobre 2006, per quanto riguarda la valutazione del principio attivo haloxyfop-R ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché alla pronuncia di altri provvedimenti provvisori

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
26 febbraio 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe/
Commissione**

(Causa T-416/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Difetto di urgenza»)

(2007/C 95/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francia) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione di talune disposizioni della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/132/CE che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE, al fine di iscriverci la sostanza attiva procimidone (GU L 349, pag. 22), e, dall'altro, a che siano adottate alcuni altri provvedimenti provvisori.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio

(Causa T-49/07)

(2007/C 95/90)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sofiane Fahas (Milkendorf, Germania) (Rappresentante: avv. F. Zillmer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2002/460/CE, con cui il Consiglio ha emanato un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica, nonché tutte le decisioni nel frattempo adottate dal Consiglio dell'Unione europea, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, attualmente in vigore, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
- dichiarare inapplicabili con riferimento al ricorrente tutte le decisioni summenzionate, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma determinata equitativamente dal giudice, per un ammontare minimo però di EUR 2. 000, 00;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso, il ricorrente impugna la decisione 2006/1008/CE ⁽¹⁾ e tutte le decisioni precedenti a partire dalla decisione 2002/848/CE ⁽²⁾, in quanto egli sia espressamente menzionato nel testo impugnato.

A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere, in particolare, la violazione del suo diritto alla difesa e del suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale. Inoltre, la decisione 2006/1008/CE non sarebbe motivata e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 253 CE.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12).

Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Repubblica portoghese/Commissione**(Causa T-50/07)**

(2007/C 95/91)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: L. Inez Fernandes e P. Barros da Costa, in qualità di agenti, e M. Figueiredo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 2006, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» ⁽¹⁾, nella parte in cui applica al Portogallo una rettifica finanziaria del 5 % negli aiuti ai seminativi, per quanto riguarda il pagamento supplementare per il grano duro, per un importo di EUR 3 945 827, nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽²⁾;
- in via subordinata, annullare la decisione nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dalla Repubblica portoghese prima del 16 dicembre 2003, che si quantificano in EUR 3 231 650,20;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 7, n. 4, lett. a), quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 ⁽³⁾: nel contesto di tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione e violazione di forme sostanziali;
- Quanto alla realizzazione tardiva dei controlli in loco durante le campagne 2002 e 2003, ad essa addebitata dalla decisione, la ricorrente denuncia la violazione del principio di sussidiarietà, del principio di uguaglianza tra gli Stati membri, del principio di proporzionalità e un errore sui presupposti di fatto;
- la ricorrente deduce altresì l'inesistenza del pregiudizio finanziario per il FEAOG;
- la ricorrente contesta, d'altro canto, l'interpretazione della Commissione secondo cui vi sarebbe stato un numero insufficiente di ispezioni sul terreno relative al grano duro nel 2002.

⁽¹⁾ GU L 355, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 160, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

Ricorso presentato il 22 febbraio 2007 — Agrar-Invest-Tatschl/Commissione**(Causa T-51/07)**

(2007/C 95/92)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavantal, Austria) (rappresentata: O. Wenzlaff, avv.)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- rimuovere l'art. 1, n. 2 e l'art. 1, n. 3 della decisione della convenuta 4 dicembre 2006 (A 2006) 5788 def (Racc. 05/05);
- fare obbligo alla convenuta di decidere che non si deve dar luogo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione per l'ammontare di EUR 110 937,60 per le importazioni di zucchero con origine Croazia a carico della ricorrente dal 26 giugno 2002, costituenti oggetto della domanda della Repubblica d'Austria 10 giugno 2005;
- in subordine, fare obbligo alla convenuta di decidere lo sgravio dei dazi all'importazione ammontati a EUR 110 937,60, per le importazioni di zucchero con origine Croazia da parte della ricorrente dal 26 giugno 2002, costituenti oggetto della domanda della Repubblica d'Austria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, impugna la decisione della Commissione K (2006) 5789 def del 4 dicembre 2006, laddove viene affermato che da un lato, per un determinato importo, la contabilizzazione e posteriori di dazi all'importazione non è giustificata e, dall'altro, che, per un ulteriore importo, la contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione è giustificata e che lo sgravio di tali tributi in un determinato caso non è giustificato (domanda della Repubblica d'Austria).

In tale decisione indirizzata alla Repubblica d'Austria, la Commissione, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ — in prosieguo il codice doganale comunitario — come pure del regolamento (CEE) 2454/93 ⁽²⁾, è prevenuta alla conclusione, che non si deve tener conto della contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione per l'importo di EUR 110 937,61 per le importazioni della ricorrente e che lo sgravio di tali dritti all'importazione non è giustificato.

A fondamento della sua domanda la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione è illegittima, dal momento che sono stati soddisfatti i presupposti per non dare luogo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, e, rispettivamente, per lo sgravio dei dazi all'importazione imposti a posteriori ai sensi dell'art. 239 del Codice doganale comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Trade-Stomil/Commissione**(Causa T-53/07)**

(2007/C 95/93)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Trade-Stomil Sp z o. o. (Łódź, Polonia) (Rappresentanti: sigg. F. Carlin, barrister, e E. W. Batchelor, solicitor)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- Annullamento della decisione, in particolare degli artt. 1-4 di questa, nella parte in cui si applica alla Trade-Stomil; ovvero
- annullamento dell'art. 2 della decisione nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil; ovvero
- modifica dell'art. 2 della decisione nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil, annullando o riducendo sostanzialmente l'ammenda ivi inflittale; e, in ogni caso,
- condannare la Commissione alle sue spese e a quelle sostenute dalla Trade-Stomil.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def. (caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzo per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.

La ricorrente deduce quattordici motivi a sostegno del suo ricorso. Secondo la ricorrente:

- i) la Commissione ha violato l'art. 81 CE, in quanto non ha dimostrato adeguatamente che la Trade-Stomil ha partecipato all'intesa;
- ii) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione nel constatare che la durata della partecipazione della Trade-Stomil all'intesa è stata di tre mesi;
- iii) la Commissione non ha la competenza necessaria per adottare una decisione rivolta alla Trade-Stomil in forza dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- iv) la Commissione ha inoltre violato l'art. 81 CE nel considerare che la Trade-Stomil agiva quale rappresentante improprio della Dwory;
- v) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione nel considerare che la Trade-Stomil agiva quale rappresentante improprio della Dwory;
- vi) la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nel fissare l'ammontare di base dell'ammenda secondo il fatturato combinato della Dwory e Trade-Stomil;
- vii) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione infliggendo ammende alla Trade-Stomil sulla base dei volumi delle vendite della Trade-Stomil e della Dwory, piuttosto che sul solo fatturato della Trade-Stomil;
- viii) la Commissione ha violato il principio di uguaglianza calcolando l'importo di partenza alla Trade-Stomil, quale mero agente privo di poteri di controllo sui prezzi o quantità, allo stesso modo di un fornitore/produttore;
- ix) la Commissione ha violato l'obbligo di seguire le sue stesse regole non tenendo conto della partecipazione passiva o gregaria della Trade-Stomil all'intesa;
- x) la Commissione ha violato l'obbligo di seguire le sue stesse regole omettendo di ridurre l'ammenda per la mancata applicazione degli accordi;
- xi) la decisione della Commissione ha violato il principio di proporzionalità nella fissazione dell'ammenda;
- xii) la Commissione ha violato i diritti della difesa omettendo di sentire la Trade-Stomil sui criteri sui quali si è basata per decidere di assumere competenza extraterritoriale;

xiii) la Commissione ha omesso di determinare il carattere intenzionale o negligente dell'infrazione o di sentire la Trade-Stomil in merito;

xiv) la Commissione è incorsa in errore nel calcolo dell'ammenda.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 23 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 14 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05, Economidis/Commissione

(Causa T-56/07 P)

(2007/C 95/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui accoglie i primi due motivi relativi all'illegittimità della procedura di nomina e alla violazione degli artt. 29, n. 1, e 31 dello Statuto del personale ed annulla la nomina di un'altra persona al posto di capo dell'unità «Biotecnologia e genomica applicata» e, in via di conseguenza, il rigetto della candidatura del ricorrente in primo grado a tale posto;
- statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-122/05;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca sui motivi restanti;
- condannare il ricorrente in primo grado alle spese del grado di impugnazione nonché alle sue proprie spese dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 14 dicembre 2006, di cui si chiede l'annullamento nell'ambito del presente ricorso di impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione della Commissione 23 dicembre 2004, che aveva nominato un altro candidato ad un posto di capo unità e di conseguenza respinto la candidatura del ricorrente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della detta sentenza, la Commissione deduce tre motivi, il primo dei quali riguarda l'erronea applicazione della giurisprudenza «Kratz»⁽¹⁾ nel caso di specie, in quanto la nuova disciplina applicabile — vale a dire le pertinenti disposizioni dello Statuto e la decisione PII⁽²⁾ della Commissione — sarebbe differente da quella che risultava applicabile nell'ambito della causa «Kratz», considerazione questa di cui il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di tenere conto.

Il secondo motivo dedotto dalla Commissione riguarda una presunta contraddizione della motivazione della sentenza impugnata consistente nel fatto che il Tribunale ha prima constatato la rilevanza del principio della separazione delle funzioni e dei gradi e la possibilità di coprire il posto unicamente tramite trasferimento, il grado essendo automaticamente quello del candidato prescelto alla data della nomina, ma ha poi affermato l'obbligo di pubblicare i posti per gruppi di due gradi.

In terzo luogo, la Commissione sostiene che se dovesse essere ritenuto sussistente l'obbligo di pubblicare i posti di capo unità secondo le coppie di gradi determinate, così come imposto alle istituzioni dalla sentenza impugnata, il ricorrente in primo grado non avrebbe un interesse ad agire ed il suo ricorso dovrebbe essere respinto perché irricevibile. Pertanto, secondo la Commissione, la sentenza impugnata statuisce in maniera esorbitante rispetto all'oggetto del ricorso presentato in primo grado.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione, Racc. pag. II-1455.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 28 aprile 2004, C (2004) 1597, relativa al personale di inquadramento intermedio, pubblicata nelle *Informazioni amministrative* n. 73/2004 del 23 giugno 2004.

Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione

(Causa T-57/07)

(2007/C 95/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania) e E.ON Földgáz Trade Zrt. (Budapest, Ungheria) (Rappresentanti: G. Wiedemann e T. Lübbig, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare il quarto paragrafo in fondo alla prima pagina della decisione della Commissione europea 19 dicembre 2006 (documento n. *30783), rivolta alla E.ON Ruhrgas International AG (Caso M.3696 — E.ON/MOL), e annullare la decisione della Commissione europea 16 gennaio 2007 (documento n. *924), altresì rivolto alla E.ON Ruhrgas International AG (Caso M.3696 — E.ON/MOL);
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 21 dicembre 2006 la Commissione ha dichiarato, a condizione che la ricorrente soddisfacesse determinati requisiti e obblighi, la compatibilità dell'acquisizione di due società del gas ungheresi da parte della ricorrente E.ON Ruhrgas International AG con il mercato comune e il funzionamento dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Al fine di adempiere ad uno degli obblighi, la ricorrente E.ON Ruhrgas International AG ha cominciato ad elaborare e attuare un programma di cessione del gas sul mercato ungherese. Il prezzo d'asta iniziale doveva essere fissato al 95 % della media ponderata del prezzo del gas, a condizione che la perdita aggregata che i ricorrenti avrebbero potuto subire in conseguenza della fissazione del prezzo finale d'asta al di sotto della media ponderata del prezzo del gas non superasse EUR 26 milioni.

Nelle lettere contestate, la Commissione indica che le perdite subite dai ricorrenti in una data asta dovrebbero essere compensate dai profitti dei ricorrenti in altre aste. I ricorrenti contestano ciò, ritenendo che le perdite risultanti dalle aste per la cessione del gas non necessitano di essere compensate da potenziali profitti che possano derivare da aste future.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione non ha a disposizione alcun fondamento normativo per aumentare gli oneri finanziari e cambiare conseguentemente gli obblighi di legge risultanti dalla decisione della Commissione 21 dicembre 2005.

In secondo luogo, i ricorrenti affermano che il regolamento di procedura della Commissione⁽¹⁾ è stato violato in quanto non tutti i membri della Commissione hanno deliberato in merito al contenuto delle due lettere contestate e non vi è stata una regolare delega di poteri alla Direzione generale della Commissione in virtù dell'art. 14 del detto regolamento.

⁽¹⁾ GU 2000, L 308, pag. 26, e successive modifiche.

**Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — BYK-Chemie/
HABM (Substance for Success)**

(Causa T-58/07)

(2007/C 95/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BYK-CHEMIE GmbH (Wesel, Germania) (rappresentata: J. Kroher e A. Hettenkofer Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Rimuovere la decisione della IV commissione di ricorso del convenuto del 9 gennaio 2007 — Ricorso R 0816/2006-4
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «Substance for Success» per prodotti e servizi delle classi 1, 40-42

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ in quanto il marchio depositato non manca di sufficiente carattere distintivo e non deve neppure essere lasciato libero a disposizione del commercio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

**Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Polimeri Europa/
Commissione**

(Causa T-59/07)

(2007/C 95/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Polimeri Europa S.p.A. (Brindisi, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa e F. M. Moretti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

- annullare la Decisione, in tutto o in parte, con ogni conseguenza sull'ammontare della sanzione;
- in subordine annullare o ridurre la sanzione;
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 29 novembre 2006, C(2006) def. nel caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — (la «Decisione»), la Commissione ha dichiarato che la POLIMERI EUROPA, insieme ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzo per i prodotti BR/ESBR, ripartendo i clienti mediante accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali riservate.

A sostegno dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, POLIMERI EUROPA denuncia in primo luogo gravi abusi di procedura e violazione del suo diritto di difesa. In particolare, la Ricorrente osserva come la Commissione abbia: (i) impiegato con modalità improprie il c.d. *programma di clemenza*; (ii) ingiustificatamente ed inspiegabilmente adottato una seconda comunicazione degli addebiti, peraltro snaturandone la funzione; (iii) imputato a POLIMERI EUROPA per la prima volta con la Decisione, la responsabilità in via esclusiva per fatti relativi ad un periodo nel quale non essa, ma la Società Syndial S.p.A, aveva gestito il *business*; (vi) introdotto nella Decisione una quantificazione del mercato nuova e diversa rispetto a quella precedentemente utilizzata.

La Ricorrente osserva poi come la Decisione sia viziata nel merito per: (i) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione in sede di definizione del mercato rilevante, avendo la Commissione valutato congiuntamente i settori BR/ESBR — senza peraltro tenere in considerazione la gomma naturale — e quantificato il mercato in modo ingiustificato; (ii) errata ascrizione in capo a POLIMERI EUROPA della responsabilità per fatti risalenti ad un periodo in cui non essa, ma altra società, gestiva i prodotti in questione; (iii) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione per quanto riguarda l'apprezzamento dei fatti; (iv) difetto d'istruttoria nonché carente e contraddittoria motivazione per quanto riguarda le prove di un ipotetico illecito sul mercato della BR.

Infine, la Ricorrente rileva come la sanzione comminatole sia illegittima per: (i) violazione dell'obbligo di valutazione dell'impatto effettivo dell'infrazione; (ii) carente motivazione e violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità in sede di applicazione della maggiorazione a titolo di deterrenza; (iii) errato computo del periodo di durata dell'infrazione alla luce degli elementi probatori a disposizione; (iv) errata motivazione e violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità in sede di applicazione dell'istituto della recidiva; (iv) mancata applicazione della circostanza attenuante della mancata implementazione dei supposti accordi o pratiche concordate.

Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Regno di Spagna/Commissione**(Causa T-60/07)**

(2007/C 95/98)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, nella parte oggetto del presente ricorso.
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna impugna la detta decisione in quanto essa prevede una correzione finanziaria, a titolo di mancato rispetto dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro di prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione animale nella Comunidad Valenciana durante gli esercizi 2001, 2002 e 2003, per un importo pari, rispettivamente, a EUR 2.858.447,88, EUR 4.357.238,89 e EUR 3.679.878,76.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente fa valere:

- L'inesistenza delle irregolarità denunciate dalla Commissione, posto che la normativa della Comunidad Valenciana non avrebbe portato a destinare i prodotti ritirati a paralleli processi di biodegradazione.
- La sproporzione della correzione finanziaria applicata, in quanto, da un lato, la Commissione non avrebbe quantificato il rischio finanziario al quale le asserite irregolarità avrebbero teoricamente esposto il FEAOG e, dall'altro, i controlli eseguiti dalle autorità spagnole sul ritiro dei prodotti per l'alimentazione animale sarebbero stati largamente superiori a quelli prescritti dalla legislazione comunitaria.
- In subordine, la parziale infondatezza della correzione finanziaria applicata.

Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Italia/Commissione**(Causa T-61/07)**

(2007/C 95/99)

*Lingua processuale: italiano***Parti***Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la nota del 14.12.2006, n. 12244 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lazio (N. CCI 2000 IT 162 DO 009);
- annullare la nota del 19.12.2006, n. 12528 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Piemonte (N. CCI 2000 IT 162 DO 007);
- annullare la nota del 20.12.2006, n. 12558 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (N. CCI 1999 IT 161 PO 009);
- annullare la nota del 16.1.2007, n. 00321 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lazio (N. CCI 2000 IT 162 DO 009);
- annullare la nota del 16.1.2007, n. 00322 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 162 DO 005);
- annullare la nota del 16.1.2007, n. 00324 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sardegna 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 010);

- annullare la nota del 16.1.2007, n. 00325 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Campania 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 007);
- annullare la nota del 18.1.2007, n. 00425 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Toscana Ob. 2 (N. CCI 1999 IT 162 DO 001);
- annullare la nota del 18.1.2007, n. 00427 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (N. CCI 1999 IT 161 PO 009);
- annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04, Repubblica italiana contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 262, del 23.10.04, pag. 55.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 28 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Causa T-62/07 P)

(2007/C 95/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin, agente, e C. Falmagne, avvocato)

Altra parte nel procedimento: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2006 nella causa F-17/05;
- respingere il ricorso proposto dal sig. Sequeira;

- dichiarare che ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 13 dicembre 2006, pronunciata nella causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado e ha annullato la decisione della Commissione 13 luglio 2004, che faceva divieto al ricorrente di accedere agli edifici della Commissione, nonché le decisioni che prorogano d'ufficio il suo congedo di malattia.

La Commissione fonda la sua impugnazione da una parte, sul fatto che il Tribunale ha statuito *ultra petita*, annullando la decisione della Commissione 13 luglio 2004 che vietava al ricorrente di accedere ai suoi edifici e, dall'altra, sul fatto che la sentenza impugnata ha violato il diritto comunitario. La Commissione fa valere che il Tribunale ha snaturato i fatti all'origine della controversia, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'obbligo di motivazioni di una decisione e ha violato l'art. 59, n. 1, quinto comma, dello statuto. Inoltre, la Commissione sostiene che, con l'interpretazione data all'art. 59, n. 5, dello statuto nella sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il procedimento di arbitrato che esso prevede.

Ricorso presentato il 1° marzo 2007 — Mühlens/UAMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)

(Causa T-63/07)

(2007/C 95/101)

Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mühlens GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (Rappresentante: D. Eickemeier, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, A.I.E. (Jaen, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del convenuto 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2);
- rigetto della domanda di marchio comunitario n. 3 467 651.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, A. I. E.

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo comunitario «tosca de FEDEOLIVA» per beni e servizi delle classi 16, 29, 35 e 39 (domanda n. 3 467 651)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: I marchi comunitari e nazionali «TOSCA» per beni e servizi della classe 3 (Profumeria, olii essenziali, cosmetici, dentifrici, saponi)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), 2, lett. c), e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario e dei requisiti procedurali fondamentali di cui agli artt. 43, n. 1, 73 e 74, nn. 1 e 2, dello stesso.

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)

(Causa T-64/07)

(2007/C 95/102)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol, Sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentante: sig.ra D. Rzążewska, consigliere legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 2006, R 1033/2006-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «350» per i prodotti della classe 16

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comuni-

tario ⁽¹⁾, dato che, secondo la ricorrente, il segno «350» non è né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (250)

(Causa T-65/07)

(2007/C 95/103)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol, Sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentante: sig.ra D. Rzążewska, consigliere legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 2006, R 1034/2006-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «250» per i prodotti della classe 16

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ⁽¹⁾, dato che, secondo la ricorrente, il segno «250» non è né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (150)**(Causa T-66/07)**

(2007/C 95/104)

*Lingua processuale: il polacco***Parti**

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol, Sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentante: sig.ra D. Rzążewska, consigliere legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 2006, R 1035/2006-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «150» per i prodotti della classe 16

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario⁽¹⁾, dato che, secondo la ricorrente, il segno «150» non è né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Ford Motor/UAMI**(Causa T-67/07)**

(2007/C 95/105)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, USA) (Rappresentante: avv. R. Ingerl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006 2);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «FUN» per prodotti e servizi rientranti nella classe 12 (domanda n. 4 509 808)

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ a causa dell'errata applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione relativo all'indicazione descrittiva delle caratteristiche a termini non direttamente descrittivi del linguaggio comune;
- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 derivante dall'asserzione della mancanza di carattere distintivo sulla sola base dell'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, nonché
- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 a causa dell'insufficiente capacità distintiva del marchio richiesto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Cantieri Navali Termoli/Commissione**(Causa T-70/07)**

(2007/C 95/106)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Cantieri Navali Termoli SpA (Termoli, Italia) (rappresentante: B. Daniela Mammarella, avvocato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

- annullare la decisione,
- vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione, del 4 luglio 2006, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli SpA [n. C 48/2004 (ex N 595/2003)] ⁽¹⁾, con cui è stato qualificato di aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'aiuto di funzionamento di cui all'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale ⁽²⁾, che l'Italia intendeva dare alla ricorrente, con riferimento alla nave C.180 (ex 173), in quanto è stata negata la proroga di dieci mesi del termine di consegna della nave, sul presupposto che le cause dei ritardi addotte dalla ricorrente (impatto degli eventi dell'undici settembre 2001 a New York, la necessità di modifiche tecniche, l'incidenza delle calamità naturali) non soddisfacessero il disposto dell'articolo 3, secondo paragrafo, secondo comma, del regolamento citato.

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente fa valere:

a) Vizio di forma per carenza di motivazione, in ordine:

- all'asserita irrilevanza causale nella fattispecie degli eventi dell'undici settembre. Si ritiene a questo riguardo che, contrariamente al settore della costruzione delle navi di crociera, quello riguardante la costruzione delle navi petrolchimiche, in cui opera la ricorrente, è stato ritenuto non perturbato da questi eventi.
- alla ritenuta non provata incidenza causale delle calamità naturali che hanno colpito il territorio dove opera la ricorrente.
- alla necessità di introdurre modifiche tecniche alla costruzione.

b) Errore manifesto nella valutazione dei fatti, con la indebita distinzione tra Chemical Markets ed altri settori dello Shipping ai fini dell'applicazione della regolamentazione comunitaria in questione, nonché con la parziale, astratta e non contestualizzata lettura del rapporto dell'istituto Clarkson Research, del novembre 2003, cui è stata attribuita una importanza decisiva, senza effettuare riscontri concreti e documentalmente comprovati, addotti a giustificazione e a comprova dello Stato italiano per perturbamento subito nel programma dei lavori.

c) Sviamento di potere, stante l'omessa valutazione in concreto ed in relazione alle caratteristiche e circostanze del caso specifico della idoneità ad incidere sugli scambi tra stati membri della richiesta proroga di appena dieci mesi, e quindi della compatibilità dell'aiuto al funzionamento in questione con le regole comunitarie della concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 283, del 28.12.2006, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, del 18.7.1998, pag. 1).

Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Icuna.Com/Parlamento

(Causa T-71/07)

(2007/C 95/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Icuna.Com (Braine-le-Château, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti J. Windey e P. de Bandt)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento europeo 31 gennaio 2007, che annulla il procedimento d'appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, per quanto riguarda il lotto n. 2;
- Costatare la responsabilità extra contrattuale della Comunità e condannare il Parlamento europeo a risarcire la ricorrente per il danno subito a causa della decisione impugnata e designare un esperto per la valutazione del detto danno;
- In ogni caso, condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 1° dicembre 2006, il Parlamento ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del bando di gara EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, lotto n. 2: contenuto delle trasmissioni per la creazione dell'emittente web del Parlamento europeo ⁽¹⁾ ed ha concluso un contratto con un altro concorrente. Tale decisione ha formato oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale il 19 dicembre 2006 ⁽²⁾. Nell'ambito del procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha pronunciato in via provvisoria la sospensione dell'esecuzione del contratto, sebbene il Parlamento avesse già concluso il contratto conformemente alla decisione 1° dicembre 2006. In seguito all'udienza svoltasi nell'ambito del procedimento sommario, il 31 gennaio 2007 il Parlamento ha adottato la decisione impugnata, con cui ha annullato il procedimento d'appalto di cui trattasi per quanto riguarda il lotto n. 2.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi. Il primo attiene all'illegittimità della decisione impugnata, a causa dell'incompetenza dell'autore dell'atto e della violazione dell'art. 101 del regolamento finanziario ⁽³⁾. La ricorrente sostiene che nessuna disposizione del diritto comunitario consente all'amministrazione aggiudicatrice di annullare l'assegnazione di un appalto dopo la firma del contratto con l'assegnatario dei lavori. Essa fa inoltre valere che anche supponendo il convenuto competente per l'adozione della decisione impugnata sulla base dell'art. 101 del regolamento finanziario, tale disposizione non gli consentirebbe di procedere ad un annullamento parziale del bando di gara.

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto non permette di comprendere i motivi che hanno condotto il convenuto all'adozione una misura siffatta, né su quale base essa sia fondata, né la ragione per cui il bando di gara è annullato solo parzialmente, cioè per il solo lotto n. 2.

Oltre all'annullamento della decisione 31 gennaio 2007, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a seguito di tale decisione.

⁽¹⁾ Gara d'appalto «Emittente televisiva web del Parlamento europeo» (GU 2006 S 87-91412).

⁽²⁾ Causa T-383/06, *Icuna.Com/Parlamento*, GU 2007 C 20, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa T-74/07)

(2007/C 95/108)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: M. Lumma, C. Blaschke, assistiti da C. von Donat, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della Commissione 27 dicembre 2006, C(2006) 7271, relativa alla riduzione del contributo finanziario del FESR al programma operativo attuato ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni dello Saar, della Lorena e del Palatinato occidentale, accordato con la decisione della Commissione C(95) 2271;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo di Renania settentrionale-Vestfalia attuato ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni dello Saar, della Lorena e del Palatinato occidentale.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 ⁽¹⁾ in quanto non sussisterebbero le condizioni per una riduzione. Al riguardo, essa sostiene in particolare che le modifiche rispetto al piano di

finanziamento indicativo non costituiscono una modifica importante del programma. Anche se vi fosse una modifica importante del programma, la ricorrente fa valere che la Commissione ha dato la sua approvazione in merito.

Inoltre, la ricorrente sottolinea che la riduzione non è sufficientemente motivata. Al riguardo, essa sostiene, in particolare, che non sarebbe stata motivata la mancata applicazione della regola della flessibilità prevista dagli «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali» (SEC (1999) 1316).

Anche ammettendo che sussistano le condizioni per una riduzione, la ricorrente addebita alla convenuta di non aver esercitato il potere discrezionale di cui essa dispone relativamente al programma di cui trattasi. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto valutare se una riduzione del contributo FESR fosse proporzionata.

Infine, la ricorrente deduce una violazione del principio di partenariato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

Ricorso presentato l'8 marzo 2007 — Klein (IXI)/UAMI

(Causa T-78/07)

(2007/C 95/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IXI Mobile, Inc (Redwood City, Stati Uniti d'America) (Rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jochen und Eckhard Klein GbR (Olching, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2007 (procedimento R 796/2006-2) recante rigetto del ricorso;

— Condannare l'Ufficio e la controinteressata a pagare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «IXI» per prodotti della classe 9 — domanda n. 723 140

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Jochen und Eckhard Klein GbR

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo comunitario «ixi» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: L'opponente non deduce alcuna prova evidente della somiglianza tra i rispettivi beni. La commissione di ricorso ha interpretato in maniera eccessivamente ampia lo scopo della tutela del marchio anteriore e ha omesso di esaminare compiutamente i fattori rilevanti ai fini della valutazione della somiglianza tra i rispettivi beni. Inoltre, la commissione di ricorso ha preso in considerazione le ragioni per le quali la ricorrente ha scelto il proprio marchio, le quali, secondo la stessa ricorrente, sono irrilevanti ai fini della decisione.

Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos/UAMI — Polaris Software Lab (POLARIS)

(Causa T-79/07)

(2007/C 95/110)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SHS Polar Sistemas Informáticos, SL (Madrid, Spagna) (Rappresentante: C. Hernández Hernández, avv.)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polaris Software Lab Ltd (Chennai, India)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 gennaio 2007 (procedimento R 658/2006-2);
- condannare l'UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Polaris Software Lab Ltd

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «POLARIS» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42 — domanda n. 3 267 713

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo comunitario «POLAR» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 9

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto i) il marchio anteriore può essere riferito a software destinati a un consumatore non specializzato, il che potrebbe generare confusione, ii) la lieve differenza visiva e fonetica tra i due marchi in conflitto non basta ad evitare un rischio di confusione e iii) entrambi i marchi si riferiscono a un significato identico.

Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)

(Causa T-80/07)

(2007/C 95/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, USA) (Rappresentanti: C. Bercial Arias, C. Casalonga, K. Dimidjian-Lecompte, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 12 gennaio 2007 (procedimento R 1090/2006-2), recante il rigetto parziale della domanda di marchio comunitario n. 2937522 BUILT TO RESIST per i seguenti prodotti:

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; cartelli pubblicitari in carta e cartone, album, annunci, sacchetti di carta o di plastica per imballaggio, sacchetti di carta a forma di cono, pettorine di carta, libri, calendari, etichette di cartone, cataloghi, carte geografiche, disegni da ricamo (modelli), incisioni, buste, cartelline, moduli, biglietti di auguri, libri, riviste, giornali, opuscoli, notiziari e altre pubblicazioni stampate, fotografie, illustrazioni, ritratti, cartoline postali, articoli di cancelleria, targhe da indirizzo, timbri per indirizzo, nastri adesivi da cancelleria o per uso domestico, segnalibri, blocchi, pellicola di plastica per impacchettare, carta, cartone e prodotti in queste materie; adesivi da cancelleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché, astucci, penne, carta da lettere, buste, manifesti, striscioni di carta, agende, taccuini e cartelle per fogli; tappetini per il mouse della classe 16

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pellami; bauli e borse da viaggio; borse per più usi e borse sportive, borse leggere, valigie rigide, zaini, zainetti, marsupi, zaini con telaio, zaini, zaini da sci, borse per libri, sporte, sacche da viaggio, borse da bicicletta, borse, portabiti, borse da abiti, valigie, grandi valigie [pullman cases], cartelle, borsellini, ombrelli e ombrelloni, portabiglietti da visita, portafogli e fermasoldi, fruste, selle e cinghie e tutti i prodotti connessi ai precedenti nella misura in cui rientrano nella classe 18, e

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria nella classe 25; e

- condannare l'Ufficio a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo nazionale «BUILT TO RESIST» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 18 e 25 — domanda n. 293 7522

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Innanzitutto, relativamente al carattere descrittivo del marchio denominativo richiesto, la ricorrente sostiene che questi permette al pubblico di riferimento di individuare immediatamente e senza ulteriore indugio tutte le caratteristiche dei beni offerti. Il mero fatto che il marchio denominativo in questione evochi i prodotti per i quali è richiesto non basta, a parere della ricorrente, a giustificare la rifiutata registrazione e, quindi, la tutela fornita dall'art. 7, n. 1, lett. c). Inoltre, la ricorrente dichiara che, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, la registrazione di uno slogan non potrebbe essere rifiutata anche qualora esso dovesse servire a fini di marketing o pubblicitari, in aggiunta alla sua funzione principale in qualità di marchio commerciale. In aggiunta, la ricorrente sostiene che il fatto che il marchio denominativo fosse registrato a livello nazionale, negli Stati Uniti, per gli stessi prodotti, prova che esso è idoneo ad essere percepito dal pubblico, e nel caso di specie da consumatori anglofoni, come un'indicazione di un'origine commerciale.

In secondo luogo, per quanto riguarda il suo intrinseco carattere distintivo, la ricorrente sostiene che il marchio denominativo ne è dotato quanto meno in un grado minimo che dovrebbe permettere di procedere alla registrazione.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e a./Commissione

(Causa T-198/06) ⁽¹⁾

(2007/C 95/112)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Sanchez Ferriz/Commissione

(Causa F-111/05) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Valutazione — Rapporto di valutazione di carriera — Esercizio di valutazione per il periodo 2001-2002)

(2007/C 95/113)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curral e H. Kraemer, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento del rapporto di evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo 2001-2002

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 48 del 25.2.2006, pag. 36 (Causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-413/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica 13 marzo 2007 — Chassagne/Commissione

(Causa F-1/07 R)

(Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)

(2007/C 95/114)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Y. Minatchy, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e V. Joris, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 17 novembre 2006, contenente l'elenco dei dipendenti promossi nel corso dell'esercizio 2006 al grado A*11, pubblicata il giorno stesso nelle Informations administratives n. 55-2006.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — O'Connor/Commissione

(Causa F-12/07)

(2007/C 95/115)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione che fissa a 11 mesi e 25 giorni il periodo massimo di attribuzione dell'indennità di disoccupazione alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex agente della Commissione, è stata alle dipendenze di quest'ultima, senza interruzioni, dal 16 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 in virtù di sei differenti contratti a tempo determinato, succedutisi nel seguente ordine: un primo contratto di agente temporaneo, un primo contratto di agente ausiliario, un secondo contratto di agente temporaneo, un secondo contratto di agente ausiliario, un terzo contratto di agente temporaneo ed infine un contratto di agente contrattuale.

L'amministrazione le ha riconosciuto il diritto di beneficiare dell'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 11 mesi e 25 giorni, avendo ritenuto che i periodi coperti dai contratti di agente ausiliario dovessero essere assimilati a periodi passati alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dalle istituzioni comunitarie.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, da un lato, che la Commissione avrebbe commesso un abuso di diritto mantenendola al proprio servizio per più di cinque anni in virtù di differenti contratti a tempo determinato e in base a differenti regimi. Dall'altro lato, la Commissione avrebbe fatto un'erronea applicazione dell'art. 28 bis, n. 4, e dell'art. 96, n. 4, della regolamentazione applicabile agli altri agenti, in quanto il periodo durante il quale la ricorrente ha lavorato come agente ausiliario non sarebbe stato preso in considerazione ai fini delle sue disposizioni.

- condannare il convenuto per violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nonché per violazione del principio di non discriminazione;
- condannare il convenuto a sostenere tutte le spese relative alla fase preprocessuale e processuale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex funzionaria del Parlamento europeo dal 1° gennaio 1978, chiede alla detta istituzione il risarcimento dei danni morali e materiali sofferti per il comportamento tenuto in violazione del generale diritto al rispetto della personalità umana nonché in presenza delle eccezionali circostanze che hanno portato al suo stato di invalidità.

Ricorso presentato il 5 marzo 2007 — Kerelov/Commissione**(Causa F-19/07)**

(2007/C 95/117)

*Lingua processuale: il francese***Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — K/Parlamento****(Causa F-15/07)**

(2007/C 95/116)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: K (rappresentante: sig. Dieter Struck)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione di rigetto del Parlamento europeo 29.11.2006;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali e materiali;
- condannare il convenuto per violazione del principio di parità di trattamento e per la dolosa e consapevole violazione del generale diritto al rispetto della personalità umana;

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. Angel Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 6 dicembre 2006 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;
- dichiarare nulla e non avvenuta, e se necessario annullare in quanto illegittima, la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 2 febbraio 2007 di escludere il ricorrente da tale concorso;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente un'indennità forfetaria valutata, ex aequo et bono, in 120 491,28 euro (2 anni di stipendio) con gli interessi di legge a partire dalla presentazione del ricorso per i danni materiali e morali subiti dal ricorrente in seguito a tali illegittime decisioni della commissione giudicatrice del concorso;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la prima delle decisioni impugnate, il ricorrente fa valere 10 motivi:

- 1) i membri ordinari della commissione giudicatrice non hanno potuto valutare liberamente i candidati in quanto il presidente ed il presidente supplente erano loro superiori gerarchici;
- 2) i membri della commissione giudicatrice non conoscevano la lingua principale del concorso (il bulgaro), contrariamente a quanto richiesto da una giurisprudenza ben consolidata;
- 3) i candidati hanno dovuto tradurre testi di lunghezza e difficoltà non paragonabile a seconda delle lingue di partenza scelte;
- 4) i voti attribuiti alle prove scritte sono stati arbitrari, in quanto la commissione giudicatrice non conosceva la lingua bulgara;
- 5) la durata della prova orale è stata molto diversa a seconda dei candidati;
- 6), 7) e 8) da una parte, i criteri applicati dalla commissione giudicatrice per valutare le prove orali non corrispondono ai fini di tali prove e, dall'altra, i voti attribuiti a vari candidati sono arbitrari;
- 9) i candidati sono stati privati del loro diritto ad un riesame sostanziale delle loro prestazioni, dato che l'elenco di riserva è stato redatto in maniera definitiva e messo in circolazione prima della scadenza del termine di 20 giorni previsto per l'esercizio di tale diritto nel bando di concorso;
- 10) la commissione giudicatrice ha valutato le prove del ricorrente, in particolare la sua prova orale, in modo irregolare, giustificando i voti con una motivazione incoerente, inconsistente e non pertinente.

Per quanto attiene alla seconda decisione impugnata, il ricorrente solleva tre motivi:

- 1) egli contesta i fatti materiali che sono alla base della decisione della commissione giudicatrice, ossia la circostanza che egli avrebbe tentato di contattare alcuni membri della commissione giudicatrice;
- 2) egli contesta il potere della commissione giudicatrice di escludere il candidato dal concorso per siffatti motivi in quanto, a suo parere, tale potere appartiene solo all'EPSO;

- 3) egli sostiene che, anche se la commissione giudicatrice disponesse di tale potere, non potrebbe esercitarlo dopo la definizione dell'elenco di riserva.

Ricorso presentato il 16 marzo 2007 — Paul Lafili/Commissione

(Causa F-22/07)

(2007/C 95/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 13, quinto scatto, contenuta in una nota della DG ADMIN dell'11 maggio 2006, nella busta paga del giugno 2006 e nelle successive buste paga;
- ricollocare, con effetto al 1° maggio 2006, il ricorrente nel grado e nello scatto AD 13, secondo scatto, conservando il fattore di moltiplicazione 1,1172071;
- ricostituire integralmente la carriera del ricorrente con effetto retroattivo al 1° maggio 2006 alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (ivi compresi la valorizzazione della sua esperienza nell'inquadramento così rettificato, i suoi diritti alla progressione di carriera e i suoi diritti pensionistici), compreso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al suo inquadramento di cui alla decisione di inquadramento e l'inquadramento a cui avrebbe avuto diritto fino alla data dell'emananda decisione di inquadramento regolare;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, era inquadrato nel grado A4, settimo scatto, prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Il 1° maggio 2004 tale inquadramento è stato convertito nel grado A*12, settimo scatto, con fattore di moltiplicazione 0,9442490 (in applicazione dell'art. 2, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto). Il 1° luglio 2004 il ricorrente è passato al grado A*12, ottavo scatto, con lo stesso fattore di moltiplicazione. Il 22 luglio 2005 il ricorrente è stato promosso, con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, al grado A*13, primo scatto, con fattore di moltiplicazione 1,1172071 (in applicazione dell'art. 7, n. 6, dell'allegato XIII dello Statuto). Con effetto 1° maggio 2006 è stato inquadrato nel grado AD 13, quinto scatto, con fattore di moltiplicazione 1, in virtù di una decisione della DG ADMIN dell'11 maggio 2006.

Nel ricorso, il ricorrente sostiene che tale inquadramento: i) viola in particolare gli artt. 44 e 46 dello Statuto e l'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto; ii) è viziato da incompetenza; iii) viola il principio di tutela del legittimo affidamento. In particolare, secondo il ricorrente, la Commissione non interpreta in modo corretto l'art. 7, n. 7, dell'allegato XIII dello Statuto, là dove considera che, quando un fattore di moltiplicazione è superiore a 1, la parte eccedente dovrebbe essere trasformata in anzianità di scatto.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Simon/Corte di giustizia e Commissione**(Causa F-58/06) ⁽¹⁾**

(2007/C 95/119)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Simon/Corte di giustizia e Commissione**(Causa F-100/06) ⁽¹⁾**

(2007/C 95/120)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006, pag. 65.